SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1994, n. 773.

Regolamento recante criteri e modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo, istituito dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che istituisce il Fondo per lo sviluppo ed in particolare il comma 2 che prevede che i criteri e le modalità di utilizzo di detto Fondo siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992 che istituisce, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Vista la deliberazione CIPI 22 aprile 1993 concernente «Direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il regolamento CEE, n. 2081/1993, del Consiglio del 20 luglio 1993 che definisce le missioni dei Fondi a finalità strutturale;

Visto il regolamento CEE, n. 328/1988, del Consiglio del 2 febbraio 1988 che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia»;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visti gli articoli 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di accrescere l'efficacia delle risorse finanziarie pubbliche e degli altri strumenti disponibili ai fini del sostegno e dello sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione, operando attraverso programmi di intervento in grado di concentrare nelle aree di crisi le disponibilità finanziarie di provenienza regionale, nazionale e comunitaria, nonché privata;

Considerato che in questo stesso contesto assume fondamentale importanza la possibilità di accedere al cofinanziamento comunitario nella forma della sovvenzione globale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentito il parere del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Interventi ammissibili

1. Le disponibilità del Fondo per lo sviluppo, istituito ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono destinate a promuovere e realizzare programmi di sviluppo localizzati nelle aree di intervento di cui all'art. 1 della citata legge.

2. I programmi ammissibili al contributo del Fondo per lo sviluppo devono riguardare in via prioritaria:

a) interventi per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, di reindustrializzazione, di ristrutturazione e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, che prevedano il reimpiego degli addetti espulsi dai processi produttivi, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle imprese già appartenenti alle partecipazioni statali;

b) interventi indirizzati alla promozione ed al sostegno di iniziative industriali ivi compresi i servizi comuni alle imprese;

c) interventi volti alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area di intervento, anche attraverso l'acquisizione di aree dismesse, la loro eventuale bonifica ed il loro recupero funzionale, nonché la realizzazione di infrastrutture tecnologiche.

Art. 2.

Programmi di sviluppo

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo a valere sul Fondo per lo sviluppo, i programmi devono essere predisposti secondo lo schema di domanda, oggetto di

un'apposita circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e inoltrati al medesimo - Direzione generale per l'impiego.

2. I programmi possono essere presentati da società anche consortili, da soggetti pubblici e dalle società e dagli enti previsti al comma 3 dell'art. 1-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236. I medesimi soggetti saranno responsabili dell'attuazione del programma secondo modalità da definire con apposita convenzione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3. I programmi devono prevedere:

a) le linee di indirizzo generale e le azioni puntuali da compiere per il superamento delle situazioni di crisi;

b) la definizione degli obiettivi occupazionali direttamente e indirettamente raggiungibili, con l'indicazione degli addetti di cui si prevede il reimpiego;

c) il piano finanziario del programma, con l'articolazione delle attività per categoria d'intervento, di cui siano specificati i soggetti responsabili per l'attuazione, i costi preventivati, gli apporti di risorse previsti e/o richiesti su altre fonti finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, le partecipazioni finanziarie e gli altri apporti, anche attraverso conferimenti di aree e beni industriali, da parte di soggetti privati e pubblici, nonché i residui fabbisogni finanziari richiesti a valere sul Fondo per lo sviluppo.

Art. 3.

Esame e istruttoria dei programmi

1. Per l'esame e l'istruttoria dei programmi di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di un'apposita struttura tecnica, composta da funzionari dell'amministrazione e da rappresentanti del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle amministrazioni interessate. La struttura tecnica può richiedere la presenza di rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.

All'istituzione della struttura tecnica si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi, comunque, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

2. L'esame da completarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei programmi, deve riguardare:

a) la verifica preventiva della rispondenza del programma alle finalità di cui all'art. 1-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) la valutazione dell'impatto occupazionale previsto dal programma e della sua capacità di incidenza sullo sviluppo socio-economico dell'area;

c) la verifica della coerenza e della fattibilità delle iniziative previste nel programma, considerate singolarmente o in blocchi, a seconda della loro dimensione.

3. In sede di istruttoria dei programmi si tiene conto, ai fini del riconoscimento di priorità, della presenza delle seguenti circostanze:

a) localizzazione nelle aree caratterizzate dalla presenza di crisi territoriali e/o settoriali di particolare gravità, con notevole impatto sui livelli occupazionali, per le quali siano stati stipulati protocolli di intesa, di particolare rilevanza sociale, aventi ad oggetto programmi di sviluppo o di reindustrializzazione nonché di riordino delle imprese già appartenenti alle partecipazioni statali;

b) gestione del programma da parte di una società, anche consortile, di promozione e di sviluppo che aggreghi le principali forze istituzionali ed economiche dell'area e possa essere abilitata ad accedere ai cofinanziamenti comunitari in particolare mediante l'attivazione di sovvenzioni globali di cui al successivo art. 6.

4. Le agevolazioni spettanti alle iniziative industriali, ricadenti negli interventi indicati al precedente art. 1, comma 2, lettera *a)*, sono concedibili dal soggetto convenzionato, di cui al comma 2 del precedente art. 2, nella veste di intermediario, previa istruttoria tecnico finanziaria ed in osservanza delle normative applicabili individuate nella convenzione, nel rispetto dei criteri richiamati al comma 4 dell'art. 1-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236, e della graduazione dei livelli fissati dal paragrafo 4 della delibera CIPI del 22 aprile 1993 ovvero dei livelli diversi, nazionali e comunitari, in essere alla data della domanda presentata al predetto soggetto convenzionato. Questi è inoltre autorizzato, con i limiti e le garanzie indicati nella convenzione, ad erogare anticipazioni, a fronte degli investimenti previsti nel programma approvato, a favore delle imprese a cui siano state già concesse le agevolazioni da parte delle amministrazioni competenti.

5. In sede di prima attuazione sono ammessi alla istruttoria per l'accesso alle contribuzioni finanziarie, previste a carico del Fondo per lo sviluppo per gli anni 1993-1994, i programmi presentati entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

6. La struttura tecnica di cui al precedente comma 1 predispone, altresì, uno schema di convenzione che stabilisca le finalità, le modallità ed i tempi di attuazione del programma e che contenga ogni elemento utile alla definizione della configurazione degli interventi costituenti il programma stesso sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario. In particolare, lo schema di convenzione, con riferimento a ciascuna tipologia di intervento, disciplina, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle attività produttive e alle iniziative di sviluppo locale, le azioni e le categorie di spese ammissibili al contributo del Fondo per lo sviluppo (ivi comprese le spese per le garanzie fidejussorie e quelle generali di funzionamento che il soggetto proponente dovrà sostenere per la gestione operativa dei programmi di sviluppo per un periodo massimo di tre anni, e nel limite del 50% delle spese sostenute), i criteri di scelta dei beneficiari, le condizioni di erogazione dei contributi, l'aliquota dei

medesimi. Nella convenzione sono, altresì, stabilite le forme di consultazione ai fini del monitoraggio di cui all'art. 5 del presente rogolamento, gli obblighi, le garanzie fidejussorie, di solvibilità e di capacità amministrativa adeguate del soggetto responsabile.

Art. 4.

Assegnazione del contributo

1. Sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con propio decreto da emanarsi entro venti giorni, approva i programmi determinando, per ciascuno di essi, il contributo a carico del Fondo.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula con il soggetto responsabile del programma, di apposita convenzione.

3. Dopo l'approvazione della convenzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può erogare al soggetto responsabile del programma una anticipazione non superiore al 50% del contributo accordato, previa presentazione di stralci esecutivi del programma che prevedano importi di spesa almeno pari all'anticipazione.

Ulteriori anticipazioni, fino al raggiungimento del 70% del contributo accordato, sono erogate alle stesse condizioni, quando risulti conseguito un avanzamento dei lavori almeno pari alle precedenti anticipazioni ricevute. Il saldo a conguaglio è erogato a seguito di rendicontazione delle spese e di certificazione, da parte del soggetto responsabile del programma, del regolare sviluppo del programma stesso nonché del raggiungimento dei risultati previsti. L'erogazione delle quote successive alla prima anticipazione e del saldo è subordinata all'accertamento di cui al successivo art. 5.

4. Gli eventuali aggiornamenti e modifiche del programma devono essere richiesti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che li autorizza con proprio decreto.

Art. 5.

Controllo sull'attuazione dei programmi

1. La vigilanza sull'attuazione del programma si effettua attraverso il monitoraggio di indicatori fisici, occupazionali e finanziari, definiti nella convenzione in funzione delle specificità del programma, dei suoi obiettivi socio-economici e della configurazione degli interventi che lo costituiscono.

Detti indicatori sono strutturati in modo da fornire a cadenza periodica per ciascun programma:

a) lo stato di avanzamento dei singoli interventi componenti;

b) l'andamento della gestione delle iniziative imprenditoriali previste;

c) gli eventuali problemi connessi all'attuazione del programma.

2. Il predetto monitoraggio è effettuato dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, che riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con cadenza almeno semestrale, predisponendo apposita relazione sullo stato di avanzamento del programma.

3. Qualora venga accertato il mancato rispetto degli impegni assunti nella convenzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Comitato di cui al precedente comma 2, con proprio decreto motivato dispone la revoca del finanziamento accordato, con conseguente obbligo, da parte del soggetto responsabile del programma, di restituzione delle somme percepite e dei relativi accessori. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche sono versate in apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Cofinanziamento attraverso programmi comunitari

1. Per assicurare ulteriori risorse alla realizzazione degli interventi e dei programmi di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Fondo per lo sviluppo, entro il limite massimo dell'80% del suo importo annuale, può essere utilizzato nel cofinanziamento di programmi comunitari e, in particolare, di sovvenzioni globali, attraverso le quali siano gestiti anche regimi di aiuto alle imprese.

2. Nell'ipotesi che al finanziamento ed alla realizzazione dei programmi approvati secondo le disposizioni del presente regolamento concorrano sovvenzioni globali stipulate con la Commissione della Unione europea, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le amministrazioni competenti a formulare le proposte di cofinanziamento all'Unione europea, curerà che siano armonizzate le modalità di attuazione, sorveglianza, controllo e garanzia della convenzione di cui all'art. 4 con le corrispondenti modalità fissate nella convenzione tra Unione europea e soggetto gestore della sovvenzione, nella finalità comune alle diverse amministrazioni di evitare duplicazioni e ritardi nella gestione e realizzazione dei programmi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 novembre 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al D.P.C.M. del 3 novembre 1994:

— L'art. 1 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» è così formulato:

«Art. 1 *(Fondo per l'occupazione)*. — 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali:

a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/1988 o del regolamento CEE n. 328/1988 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

1-*bis*. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *procapite* del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223, ed all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.

4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 3 novembre 1991, n. 381.

5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo in cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

7-*bis*. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitario, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo».

Note alle premesse:

— L'art. 1-*ter* del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, così recita:

«Art. 1-*ter* *(Fondo per lo sviluppo)*. — 1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche

attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché della GEPI S.p.a.

4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

— Il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 23 dicembre 1992.

— Il regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento CEE n. 2052/1988 relativo all'emissione dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca Europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 193 del 31 luglio 1993.

— Il testo del regolamento CEE n. 328/1988 del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 33 del 5 febbraio 1988.

— Il D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di siderurgia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1989.

— L'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) così recita: «Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica e dal finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesti di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro».

— Il testo dell'art. 15 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» è il seguente:

«Art. 15. — 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.

4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti, in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente».

— L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 così recita:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Il testo dell'art. 17 della medesima legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa);

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

95G0264

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1995.

Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi scolastici».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la propria direttiva del 27 gennaio 1994, concernente: «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante: «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto lo schema generale di riferimento della «Carta dei servizi della scuola» predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, è emanato l'allegato schema generale di riferimento, denominato: «Carta dei servizi della scuola», predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I soggetti erogatori di servizi scolastici adottano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le relative «Carte dei servizi», sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e inviandone copia al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3.

Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il «Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi», istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, valuta gli standard di qualità adottati dai soggetti erogatori e indica, se del caso, le correzioni da apportare.

Art. 4.

Il Dipartimento della funzione pubblica adotta iniziative di monitoraggio sull'attuazione del presente decreto e provvede ad inserirne i risultati nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e successive modificazioni ed integrazioni. I risultati del monitoraggio sono, altresì, trasmessi ai servizi di controllo interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della funzione pubblica

Ministero della pubblica istruzione

CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA

Principi e criteri di attuazione, finalità, materiale illustrativo
giugno 1995

PRINCIPI FONDAMENTALI

La carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana.

1. *Uguaglianza.*

1.1. Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnìa, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

2. *Imparzialità e regolarità.*

2.1. I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.

2.2 La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.

3. *Accoglienza e integrazione.*

3.1. La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di handicap, a quelli presenti nelle istituzioni carcerarie.

3.2. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente.

4. *Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza.*

4.1. L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.).

4.2. L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico.

5. *Partecipazione, efficienza e trasparenza.*

5.1. Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della «Carta», attraverso una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti.

I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio.

5.2. Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico.

5.3. Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente.

5.4. L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrata.

5.5. Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall'amministrazione.

6. *Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale.*

6.1. La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.

6.2. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'amministrazione, che assicura interventi organici e regolari.

PARTE I

7. *Area didattica.*

7.1. La scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

7.2. La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell'istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni.

7.3. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi, e la rispondenza alle esigenze dell'utenza. Nella programmazione dell'azione educativa e didattica i docenti, nella scuola dell'obbligo, devono adottare, con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un'equa distribuzione dei testi scolastici nell'arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare.

7.4. Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la programmazione didattica del consiglio di interclasse o di classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti dagli ordinamenti scolastici e della programmazione educativo-didattica, si deve tendere ad assicurare ai bambini, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco o all'attività sportiva o all'apprendimento di lingue straniere o arti.

7.5. Nel rapporto con gli allievi, in particolare con i più piccoli, i docenti colloquiano in modo pacato e teso al convincimento. Non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti.

7.6. Progetto educativo e programmazione.

La scuola garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:

A. Progetto educativo d'istituto.

Il P.E.I., elaborato dalle singole scuole, contiene le scelte educative ed organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse e costituisce un impegno per l'intera comunità scolastica.

Integrato dal regolamento d'istituto, definisce, in modo razionale e produttivo, il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della scuola.

In particolare, regola l'uso delle risorse di istituto e la pianificazione delle attività di sostegno, di recupero, di orientamento e di formazione integrata.

Contiene, inoltre, i criteri relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle stesse, alla formulazione dell'orario del personale docente e A.T.A. (amministrativo, tecnico, ausiliario), alla valutazione complessiva del servizio scolastico.

Il regolamento d'istituto comprende, in particolare, le norme relative a:

- vigilanza sugli alunni;
- comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;
- uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;
- conservazione delle strutture e delle dotazioni.

Nel regolamento sono, inoltre, definite in modo specifico:

- le modalità di comunicazione con studenti e genitori con riferimento ad incontri con i docenti, di mattina e di pomeriggio (prefissati e/o per appuntamento);
- le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, organizzate dalla scuola o richieste da studenti e genitori, del comitato degli studenti e dei genitori, dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe e del Consiglio di Circolo o di istituto;
- il calendario di massima delle riunioni e la pubblicizzazione degli atti.

INFORMAZIONI ALL'UTENZA SUL P.E.I.

Redazione entro il ....
Pubblicizzazione mediante .... entro il ....
Copia depositata presso ....
Duplicazione presso la segreteria al costo di L. ....

B. Programmazione educativa e didattica.

Programmazione educativa.

La programmazione educativa, elaborata dal collegio dei docenti, progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineati nei programmi.
Al fine di armonizzare l'attività dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe, individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici.
Sulla base dei criteri espressi dal consiglio di circolo o d'istituto, elabora le attività riguardanti l'orientamento, la formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi di sostegno.

INFORMAZIONI ALL'UTENZA
SULLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA

Redazione entro il...
Pubblicizzazione mediante.................. entro il ....
Copia depositata presso...
Duplicazione presso la segreteria al costo di L.............

Programmazione didattica.

Elaborata ed approvata dal consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli interventi operativi;
- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative indicati dal consiglio di intersezione, di interclasse o di classe e dal collegio dei docenti;
- e sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l'azione didattica alle esigenze formative che emergono «in itinere».

INFORMAZIONI ALL'UTENZA
SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Redazione entro il...
Pubblicizzazione mediante.................. entro il ....
Copia depositata presso...
Duplicazione presso la segreteria al costo di L.............

Contratto formativo.

Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l'allievo ma coinvolge l'intero consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli organi dell'istituto, i genitori, gli enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico.
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell'ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali:

l'allievo deve conoscere:
- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo;
- il percorso per raggiungerli;
- le fasi del suo curricolo;

il docente deve:
- esprimere la propria offerta formativa;
- motivare il proprio intervento didattico;
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;

il genitore deve:
- conoscere l'offerta formativa,
- esprimere pareri e proposte;
- collaborare nelle attività.

PARTE II

8. *Servizi amministrativi.*

8.1. La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l'osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:
- celerità delle procedure;
- trasparenza;
- informatizzazione dei servizi di segreteria;
- tempi di attesa agli sportelli;
- flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.

8.2. Ai fini di un miglior servizio per l'utenza, si può derogare dagli standard fissati.

Standard specifici delle procedure.

8.3. La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata «a vista» nei giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace.

8.4. La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un massimo di 10 minuti dalla consegna delle domande.

8.5. Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi.

8.6 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, «a vista», a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.

8.7. I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo di istituto o dai docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio.

8.8. Gli uffici di Segreteria — compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo — garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio.
Il consiglio di circolo o di istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro rappresentanti.
L'ufficio di direzione o di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di apertura comunicato con appositi avvisi.

8.9. La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.

Per l'informazione vengono seguiti i seguenti criteri:

8.10. Ciascun istituto deve assicurare spazi ben visibili adibiti all'informazione; in particolare sono predisposti:
- tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario - A.T.A.);
- organigramma degli uffici (presidenza, vice presidenza e servizi);
- organigramma degli organi collegiali;
- organico del personale docente e A.T.A.;
- albi d'istituto.

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per:
- bacheca sindacale;
- bacheca degli studenti;
- bacheca dei genitori.

8.11. Presso l'ingresso e presso gli uffici devono essere presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.

8.12. Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per l'intero orario di lavoro.

8.13. Il regolamento d'istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione.

PARTE III

9. *Condizioni ambientali della scuola.*

9.1. L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale.
Il personale ausiliario, specie quello delle scuole materne ed elementari, deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi.
La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna (quest'ultima, nell'ambito del circondario scolastico).

9.2. Ogni scuola individua i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, e ne dà informazione all'utenza:
- Numero, dimensione (superficie, cubatura e numero degli alunni) e dotazioni (cattedra, banchi, lavagne, armadietti, ecc.) delle aule dove si svolge la normale attività didattica.
- Numero, tipo, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni (macchine e attrezzature, posti alunno, ecc.), orario settimanale di disponibilità e di utilizzo effettivo delle aule speciali e dei laboratori.
- Numero, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni e media delle ore di utilizzazione settimanale distinta per attività curricolari e per attività extracurricolari delle palestre.
- Numero, dimensioni, con indicazione del numero massimo di persone contenibile, dotazione delle sale (posti a sedere, microfoni, schermi per proiezione, ecc.) e media delle ore di utilizzazione settimanale distinta per attività curricolari ed extracurricolari delle sale per riunioni.
- Numero, dimensione e dotazioni dei locali di servizio (per fotocopie, per stampa, sala docenti, ecc.).
- Numero, dimensioni, dotazioni di libri e riviste, orario settimanale di apertura e modalità per la consultazione e il prestito delle biblioteche.
- Numero dei servizi igienici, con indicazione dell'esistenza di servizi igienici per handicappati.
- Esistenza di barriere architettoniche.
- Esistenza di ascensori e montacarichi.
- Esistenza e descrizione di spazi esterni attrezzati e non (posteggi, impianti sportivi, ecc.).
- Piano di evacuazione dell'edificio in caso di calamità.

9.3. I fattori di qualità devono essere riferiti a ciascuna delle sedi che facciano parte della stessa istituzione.

PARTE IV

10. *Procedura dei reclami e valutazione del servizio.*

10.1. Procedura dei reclami.
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati.
Il capo di istituto, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza del capo di istituto, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario.
Annualmente, il capo di istituto formula per il consiglio una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del consiglio sull'anno scolastico.

10.2. Valutazione del servizio.
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale e — limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado — anche agli studenti.
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.
Nella formulazione delle domande, possono essere utilizzati indicatori forniti dagli organi dell'amministrazione scolastica e degli enti locali.
Alla fine di ciascun anno scolastico, il collegio dei docenti redige una relazione sull'attività formativa della scuola che viene sottoposta all'attenzione del consiglio di circolo o di istituto.

PARTE V

11. Attuazione.

11.1. Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.

11.2. Il Ministro della pubblica istruzione cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione della presente Carta.

95A3401

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 giugno 1995.

Determinazione della data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte di appello di Trento, con sede in Bolzano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 ottobre 1991, n. 335, concernente «Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, con il quale sono state determinate, tra l'altro, le piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo della sezione distaccata della corte di appello di Trento, con sede in Bolzano e della relativa procura generale della Repubblica, del tribunale di sorveglianza di Bolzano, del tribunale per i minorenni di Bolzano e della relativa procura della Repubblica;

Ritenuta pertanto l'opportunità di determinare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 335/1991;

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Trento del 31 maggio 1995;

Decreta:

La sezione distaccata della corte di appello di Trento, con sede in Bolzano e la relativa procura generale, il tribunale di sorveglianza di Bolzano, il tribunale per i minorenni di Bolzano e la relativa procura della Repubblica entrano in funzione il 2 ottobre 1995.

Roma, 2 giugno 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A3404

DECRETO 3 giugno 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto di riconoscimento del titolo di «Rechtsanwalt» della Giebelmann come titolo abilitante all'iscrizione nell'albo dei procuratori;

Visto il ricorso di Angela Giebelmann in Salvoni, pervenuto il 16 maggio 1995;

Visto che l'interessata ha documentato di avere svolto in Germania più di sei anni di professione di «Rechtsanwalt», corrispondente a quella di procuratore;

Ritenuto che, in via di autotutela ricorrono i presupposti per una revoca parziale del decreto di riconoscimento, in punto abilitazione all'iscrizione all'albo dei procuratori, potendosi il titolo della Giebelmann riconoscere come abilitante all'iscrizione all'albo degli avvocati;

Decreta:

Il titolo di «Rechtsanwalt» di Angela Giebelmann in Salvoni, nata a Bremerhaven il 28 gennaio 1947, cittadina tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'iscrizione all'albo degli avvocati, subordinatamente al superamento della prova attitudinale con le modalità descritte nel decreto del direttore generale del Ministero di grazia e giustizia del 27 febbraio 1995.

Roma, 3 giugno 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A3405

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 1995.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1995 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di febbraio 1995;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.618,837
Marco tedesco	»	1.078,278
Franco francese	»	309,949
Fiorino olandese	»	961,859
Franco belga	»	52,372
Lira sterlina	»	2.544,428
Lira irlandese	»	2.530,820
Corona danese	»	273,127
Dracma greca	»	6,861
E.C.U.	»	2.026,709
Dollaro canadese	»	1.155,870
Yen giapponese	»	16,482
Franco svizzero	»	1.273,910
Scellino austriaco	»	153,213
Corona norvegese	»	245,539
Corona svedese	»	219,117
Marco finlandese	»	348,860
Escudo portoghese	»	10,425
Peseta spagnola	»	12,407
Dollaro australiano	»	1.204,869

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di febbraio 1995, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,469
Albania:		
Lek	»	16,190
Algeria:		
Dinaro algerino	»	38,333
Angola:		
New Kwanza	»	0,002
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	908,941
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	433,826
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.627,006
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	908,941
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.627,006
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.315,665
Bangladesh:		
Taka	»	40,532
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	808,932
Belize:		
Dollaro Belize	»	813,503
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.627,006
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	51,702
Birmania:		
Kyat	»	283,587
Bolivia:		
Boliviano	»	343,257
Botswana:		
Pula	»	600,324
Brasile:		
Real	»	1.932,749
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.120,398
Bulgaria:		
Lev	»	24,547
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,734
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	0,377
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	Lit.	2.454,024
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,623
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	19,609
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	602,594
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.964,508
Cile:		
Peso cileno	»	3,918
Cina:		
Renmimbi	»	192,894
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.502,595
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,908
Comore Isole:		
Franco Comore	»	4,170
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	3,128
Corea del Nord:		
Won nord	»	756,746
Corea del Sud:		
Won sud	»	2,059
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	9,666
Croazia:		
Kuna Croazia	»	298,981
Cuba:		
Peso cubano	»	1.627,006
Dominicana:		
Peso dominicano	»	120,195
Ecuador:		
Sucre	»	0,688
Egitto:		
Lira egiziana	»	479,547
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	185,731
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	443,205
Estonia:		
Corona Estonia	»	135,632
Etiopia:		
Birr	»	299,632
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.559,504
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.143,122

Paese / Valuta		
Filippine: Peso filippino	Lit.	64,925
Gambia: Dalasi	»	166,980
Ghana: Cedi	»	1,523
Giamaica: Dollaro giamaicano	»	50,630
Gibilterra: Sterlina Gibilterra	»	2.559,504
Gibuti Rep.: Franco Djibouti	»	9,154
Giordania: Dinaro giordano	»	2.329,052
Guatemala: Quetzal	»	284,539
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	0,111
Guinea Conakry: Franco Conakry	»	1,607
Guyana: Dollaro Guyana	»	11,405
Haiti: Gourde	»	85,631
Honduras: Lempira	»	176,805
Hong Kong: Dollaro Hong Kong	»	210,411
India: Rupia indiana	»	51,702
Indonesia: Rupia indonesiana	»	0,733
Iran: Rial iraniano	»	0,930
Iraq: Dinaro iracheno	»	2.711,676
Islanda: Corona Islanda	»	24,471
Israele: Shekel	»	540,830
Jugoslavia: Nuovo Dinaro jugoslavo	»	—
Kenya: Scellino keniota	»	36,578
Kuwait: Dinaro Kuwait	»	5.452,639
Laos: New Kip	»	2,246
Lesotho: Maluti	»	456,273
Lettonia Latvia: Nuovo Lat	»	3.002,073
Libano: Lira libanese	»	0,991
Liberia: Liberian Dollaro	Lit.	1.627,006
Libia: Dinaro libico	»	4.535,534
Lituania: Lita Lituania	»	406,751
Macao: Pataca	»	203,688
Madagascar: Franco Rep. Malgascia	»	0,433
Malawi: Kwacha	»	105,832
Malaysia: Ringgit	»	637,182
Maldive: Rufiya	»	138,233
Malta: Lira maltese	»	4.508,798
Marocco: Dirham Marocco	»	183,464
Mauritania: Ouguiya	»	12,936
Mauritius: Rupia Mauritius	»	91,791
Messico: Peso Messico	»	267,985
Mongolia: Tugrik	»	3,949
Mozambico: Metical	»	0,237
Nepal: Rupia nepalese	»	32,935
Nicaragua: Cordoba oro	»	225,713
Nigeria: Naira	»	73,954
Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese	»	1.031,435
Oman: Rial Oman	»	4.225,989
Pakistan: Rupia pakistana	»	52,531
Panama: Balboa	»	1.627,006
Papua Nuova Guinea: Kina	»	1.385,725
Paraguay: Guarani	»	0,833
Perù: New Sol	»	738,885
Polinesia francese: Franco C.F.P.	»	17,205

Polonia:		
Zloty	Lit.	666,417
Qatar:		
Riyal Qatar	»	447,102
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	59,600
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	53,276
Romania:		
Leu	»	0,902
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,954
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	490,935
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.559,504
São Tomé:		
Dobra	»	1,010
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	333,526
Sierra Leone:		
Leone	»	2,588
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.120,398
Siria:		
Lira siriana	»	38,738
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,453
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,620
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,586
Sud Africa:		
Rand	»	456,273
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	42,303
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,886
Swaziland:		
Lilangeni	»	456,273
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	61.787
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,011
Thailandia:		
Baht	»	65,102
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.208,966
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad Tobago	»	286,292
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.670,751
Turchia:		
Lira turca	Lit.	0,039
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,013
Uganda:		
New scellino	»	1,757
Ungheria:		
Forint ungherese	»	14,552
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	281,686
Vanuatu:		
Vatu	»	14,450
Venezuela:		
Bolivar	»	9,570
Vietnam:		
Dong	»	0,145
Western Samoa:		
Taia	»	661,328
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.633,435
Yemen Sett.:		
Rial	»	17,163
Zaire:		
New Zaire	»	0,500
Zambia:		
Kwacha	»	2,064
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	193,505

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A3406

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 1995.

Individuazione delle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto l'art. 1, comma 1, della medesima legge che prevede misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali:

a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee;

Visti in particolare l'art. 1, comma 7, e l'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993 con i quali sono stati istituiti rispettivamente il «Fondo per l'occupazione» e il «Fondo per lo sviluppo»;

Visti i criteri indicati all'art. 9 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993 che modifica il precedente regolamento CEE n. 2052/88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione VII, n. 101/94 in data 12 ottobre 1994, con la quale sono stati indicati i criteri formulati dalla direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro ai fini dell'individuazione delle aree previste al predetto punto *b)*;

Rilevato che l'art. 1 della legge n. 236/1993 assegna alle commissioni regionali per l'impiego il compito di proporre a quali aree destinare gli interventi;

Visto inoltre l'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 236/1993 con cui sono stati individuati ulteriori criteri di riferimento;

Visti gli accordi stipulati presso il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992;

Considerata la necessità di comunicare alla Commissione dell'Unità europea l'individuazione delle predette aree;

Vista la nota n. 53744/G/44 del 24 febbraio 1995 con la quale è stato notificato alla predetta Commissione l'elenco delle aree territoriali individuate;

Viste le proposte delle commissioni regionali per l'impiego;

Decreta:

Le aree proposte per l'attuazione delle misure straordinarie di politica attiva del lavoro intesa a sostenere i livelli occupazionali e per consentire la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva delle aree anche attraverso interventi volti alle creazioni di infrastrutture tecnologiche in relazione ai connessi effetti occupazionali, sono quelle risultanti dall'allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 marzo 1995

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

PIEMONTE.

Aree della città di Torino non ricomprese nell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2081/93.

Area di riferimento della sezione circoscrizionale per l'impiego di Acqui Terme.

Area di riferimento della sezione circoscrizionale per l'impiego di Alessandria.

Area di riferimento della sezione circoscrizionale per l'impiego di Vercelli.

LOMBARDIA.

Area teritoriale Sebino-Valcamonica-Valcavallina.

Area di riferimento della sezione circoscrizionale per l'impiego di Crema.

Area territoriale Asse Sempione (Varese-Milano).

Area di riferimento della sezione circoscrizionale per l'impiego di Sesto S. Giovanni.

LIGURIA.

Circoscrizioni di Portoria e Foce della città di Genova.

Circoscrizioni 1 e 2 della città di Savona.

Comune di Varazze (provincia di Savona).

Comune di Pietra Ligure (provincia di Savona).

EMILIA-ROMAGNA.

Comuni dell'area della provincia di Ferrara: Berra, Codigoro, Comacchio, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro Ferrarese.

Comuni dell'area della provincia di Rimini: Monte Gridolfo, Mondaino, Saludecio, Monte Fiore, Gemmano, Morciano, Coriano, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Cattolica, Montescudo, Monte Colombo, Misano, Riccione.

UMBRIA.

Area territoriale dell'intera provincia di Perugia.

TOSCANA.

Comuni della provincia di Arezzo:

Bucine;
Castelfranco di Sopra;
Cavriglia;
Laterina;
Montevarchi;
Pergine Valdarno;
Pian di Scò;
San Giovanni Valdarno;
Terranuova Bracciolini.

Comuni della provincia di Firenze:

Cerreto Guidi;
Figline Valdarno;
Fucecchio;
Incisa Val d'Arno;
Reggello;
Rignano sull'Arno.

Comuni della provincia di Lucca:

Camaiore;
Capannori;
Forte dei Marmi;
Massarosa;
Montecarlo;
Pietrasanta;
Porcari;
Viareggio.

Comuni della provincia di Pistoia:

Chiesina Uzzanese;
Lamporecchio;
Larciano;
Monsummano Terme;
Pieve a Nievole;
Ponte Buggianese.

Comuni della provincia di Grosseto:

Arcidosso;
Campagnatico;
Capalbio;
Castel del Piano;
Castell'Azzara;
Castiglione della Pescaia;
Cinigiano;
Civitella Paganico;
Follonica;
Gavorrano;
Grosseto;
Isola del Giglio;
Magliano in Toscana;
Manciano;
Massa Marittima;
Monte Argentario;
Monterotondo Marittimo;
Montieri;
Orbetello;
Pitigliano;
Roccalbegna;
Roccastrada;
Santa Fiora;
Scansano;
Scarlino;
Seggiano;
Semproniano;
Sorano.

LAZIO.

Area di riferimento delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego di:

Civitavecchia, Tivoli, Guidonia, Colleferro, Fiano Romano, Pomezia, Monterotondo, Frosinone, Cassino, Sora, Pontecorvo, Anagni, Latina, Fondi, Aprilia, Terracina, Formia, Cisterna, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana.

Comuni e aree di Montalto di Castro, Guidonia Montecelio, Roma-Tiburtina (zone urbanistiche 5b, 5d, 5e, 5f, 5h, 5i, 5l, 7c, 7d, 7l), Anzio, Pontina-Area Mazzocchio, Sabaudia, Gaeta, Ceprano, Broccostella, Castelliri.

Area suburbana di Roma-Acilia.

95A3403

MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 giugno 1995.

Approvazione del nuovo statuto e riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione nazionale dei consorzi di difesa.

IL MINISTRO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che disciplinano l'attività dei consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, associati in organismo a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1981, n. 2258, con il quale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della richiamata legge n. 590/1981, è stato approvato lo statuto dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 25 maggio 1970, n. 364, nel testo sostituito dall'art. 10, comma 7, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che prevede l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il nuovo statuto sociale dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, denominata in breve As.Na.Co.Di., con o senza punteggiatura, con sede legale in Roma, deliberato dall'assemblea straordinaria del 10 novembre 1994 che sostituisce quello approvato con il richiamato decreto 15 dicembre 1981, n. 2258;

Ritenuto di approvare il nuovo statuto e di attribuire all'ente la personalità giuridica di diritto privato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, con sede in Roma, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci il 10 novembre 1994.

Art. 2.

All'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A3415

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Approvazione del contratto di impresa tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e la EM.I.S. S.r.l.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994 che ha attribuito al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica le competenze in materia di contrattazione programmata;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 675/1994 che disciplinano, tra l'altro, la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica e la gestione del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Viste le delibere del CIPE del 29 dicembre 1986 e del 29 marzo 1990, concernenti, tra l'altro, le procedure della contrattazione programmata;

Viste le delibere del CIPI e del CIPE in data 2 febbraio 1990 contenenti indirizzi di politica industriale nel Mezzogiorno;

Vista la domanda di accesso alla procedura della contrattazione programmata che la società di diritto tedesco Milchhof-Eiskrem Gmbh & Co. K.G. a valere per sé o per costituenda società ha presentato in data 15 maggio 1990, inoltrando il piano progettuale in data 23 ottobre 1990;

Considerato che l'impresa EM.I.S. S.r.l. (controllata dalla Eismann S.r.l., a sua volta controllata dal Gruppo proponente) è stata costituita in data 4 marzo 1992, ed ha avviato gli investimenti previsti dal piano progettuale entro il 21 agosto 1992, i quali pertanto rientrano nella previsione dell'art. 1, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato trovano copertura sulle disponibilità derivanti dalle modifiche già apportate ai contratti di programma in essere;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di impresa tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la EM.I.S. S.r.l. che comporta investimenti per 100.400 milioni di lire, così ripartiti:

	Milioni di lire
Investimenti tecnologico-industriali (comprese lire 4 miliardi per scorte)	89.450
Centro di ricerca	2.200
Progetti di ricerca	8.750
Totale	100.400

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle agevolazioni finanziarie di seguito indicate:

2.1. quanto agli investimenti tecnologico-industriali ammontanti a 85.450 milioni di lire, da realizzare come impianto produttivo nel comune di Larino (Campobasso) e come depositi ad esso collegati in altri comuni da individuare sull'intero territorio nazionale, con prevalenza ai territori di cui agli obiettivi 1), 2) e 5*b*) di cui al regolamento CEE 2052/88, contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986, con la attribuzione delle maggiorazioni di 1/5, ove spettanti, a norma del citato art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978;

2.2. per gli investimenti di cui al precedente punto 2.1 e per le scorte previste in 4.000 milioni di lire, finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986;

2.3. quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca da realizzarsi attraverso un consorzio da costituirsi nell'area nel comune di Larino (Campobasso), contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218/1978, con la maggiorazione del quinto settoriale previsto dall'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986 e finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del citato testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986;

2.4. quanto ai progetti di ricerca, da realizzarsi all'interno del centro di ricerca di cui sopra, contributo in conto capitale pari all'80% del costo dei progetti stessi, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

3. A fronte della realizzazione del piano progettuale di cui al precedente punto 1, l'onere a carico dello Stato per le agevolazioni finanziarie da concedersi ed erogarsi una volta completate favorevolmente le procedure amministrative di norma, è stato valutato in 59.948 milioni di lire.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri dello Stato indicati al precedente punto 3 tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992.

Le variazioni che comportino modifiche sostanziali o spese superiori al 20% per singole tipologie di investimento del piano progettuale, dovranno essere autorizzate dal CIPE; le altre variazioni saranno valutate dal competente servizio del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

5. Quanto al progetto di formazione, il fabbisogno complessivo previsto in lire 4.600 milioni sarà coperto con il ricorso a fonti di finanziamento diverse dalla legge n. 64/1986, a valere su altre normative nazionali, regionali o comunitarie.

6. Il piano progettuale comporta una nuova occupazione di 201 nuovi assunti dei quali 24 addetti alla ricerca.

7. Le domande di agevolazioni finanziarie dovranno essere presentate dalla società beneficiaria al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla banca finanziatrice entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto.

I decreti di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal contratto dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 1995.

8. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede alla stipula e all'attuazione del contratto di impresa, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che l'attuazione della presente determinazione sia effettuata in conformità alle procedure comunitarie per la concessione di aiuti e che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dal sistema di aiuti quale approvato con decisione 88/318/CEE.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 1° giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 109

95A3416

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1994.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e la Saras S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994 che ha attribuito al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica le competenze in materia di contrattazione programmata;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 675/1994 che disciplinano, tra l'altro, la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica e la gestione del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 10 marzo 1986 n. 64;

Viste le delibere del CIPE del 29 dicembre 1986 e del 29 marzo 1990, concernenti, tra l'altro, le procedure della contrattazione programmata;

Viste le delibere del CIPI e del CIPE in data 2 febbraio 1990 contenenti indirizzi di politica industriale nel Mezzogiorno;

Vista la domanda di accesso alla contrattazione programmata presentata in data 16 luglio 1992 dalla Saras S.p.a.;

Considerato che gli investimenti previsti nel piano dell'azienda sono stati avviati entro il 21 agosto 1992, e che pertanto rientrano nella previsione dell'art. 1, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato trovano copertura sulle disponibilità derivanti dalle modifiche già apportate ai contratti di programma in essere;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Saras S.p.a. che comporta investimenti per 501 miliardi di lire, così ripartiti:

	Miliardi di lire
Investimenti tecnologico-industriali (comprese lire 2 miliardi per scorte)	415
Centro di ricerca	15
Progetti di ricerca	71
Totale . . .	501

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle agevolazioni finanziarie di seguito indicate:

2.1. quanto agli investimenti tecnologico-industriali, costituiti dagli impianti realizzati e realizzandi a Sarroch (Cagliari) nonché dall'iniziativa realizzanda nell'area industriale di Cagliari, e che ammontano a 413 miliardi di lire, contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986, con la attribuzione delle maggiorazioni di 1/5, ove spettanti, a norma del citato art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978;

2.2. per gli investimenti di cui al precedente punto 2.1 e per le scorte previste in 2 miliardi di lire, finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986;

2.3. quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca nell'area industriale di Cagliari, contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218/1978, con la maggiorazione, ove spetti, del quinto settoriale previsto dall'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986 e finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del citato testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9 della legge n. 64/1986;

2.4. quanto ai progetti di ricerca, da realizzarsi da costituendo consorzio all'interno del centro di ricerca di cui sopra, contributo in conto capitale pari all'80% del costo dei progetti stessi, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

3. A fronte della realizzazione del piano progettuale di cui al precedente punto 1, l'onere a carico dello Stato per le agevolazioni finanziarie da concedersi ed erogarsi una volta completate favorevolmente le procedure amministrative di norma, è stato valutato in 186.981 milioni di lire.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri dello Stato indicati al precedente punto 3 tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 415/1992 come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992.

Le variazioni che comportino modifiche sostanziali o spese superiori al 20% per singole tipologie di investimento del piano progettuale, dovranno essere autorizzate dal CIPE; le altre variazioni saranno valutate dal competente servizio del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

5. Quanto al progetto di formazione, il fabbisogno complessivo previsto in lire 20 miliardi sarà coperto con il ricorso a fonti di finanziamento diverse dalla legge n. 64/1986, a valere su altre normative nazionali, regionali o comunitarie.

6. La Saras S.p.a. si impegna affinché, entro il 1999, risulti generata nuova qualificata e stabile occupazione per complessivi n. 280 addetti, di cui n. 58 addetti alla ricerca. In particolare per quanto riguarda gli investimenti industriali, nell'ambito del dato numerico globale sopra indicato — fatti salvi i risultati della procedura di mobilità attivata, con l'accordo delle organizzazioni sindacali, ai sensi della legge n. 223/1991 — sarà generata nuova occupazione per complessivi n. 142 addetti, di cui n. 40 già inseriti, n. 12 da inserire entro il 1996 a completamento degli investimenti e n. 90 da inserire nel ciclo produttivo e in attività connesse con la raffineria di Sarroch nel triennio 1997-1999, con l'effetto che a fine 1999 risulteranno occupati negli impianti di Sarroch

n. 862 addetti. La Saras si obbliga ad applicare ed osservare nei confronti dei dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro di categoria nazionali ed aziendali.

7. Le domande di agevolazioni finanziarie dovranno essere presentate dalla società beneficiaria al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla banca finanziatrice entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto.

I decreti di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal contratto dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 1995.

8. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede alla stipula e all'attuazione del contratto di programma, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che l'attuazione delle presenti determinazioni sia effettuata in conformità alle procedure comunitarie per la concessione di aiuti e che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dal sistema di aiuti quale approvato con decisione 88/318/CEE.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 1° giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 110

95A3417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia del 26 giugno 1992, del senato accademico del 29 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione del 31 luglio 1992;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio secondo) del 1° febbraio 1994 prot. n. 5391/92 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 14 settembre 1992 per l'inserimento di insegnamenti complementari nei corsi di laurea in lettere e in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) della facoltà di lettere e filosofia;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al capo I - laurea in lettere, nell'art. 37 (ex 31) all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

130. Didattica dell'italiano.
131. Sociolinguistica.

Al capo III - laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), nell'art. 50 (ex 44) all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

66. Didattica dell'italiano.
67. Sociolinguistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 29 maggio 1995

Il rettore: RIZZARELLI

95A3419

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 26 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992 riguardante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in scienze infermieristiche»;

Viste le deliberazioni di approvazione delle modifiche statutarie da parte del consiglio della facoltà di medicina del 24 maggio 1994, del senato accademico del 20 maggio 1994 e del consiglio di amministrazione del 24 giugno 1994;

Visto il telex del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 2669 del 29 ottobre 1994 che autorizza l'istituzione di diplomi universitari *ex novo* nel caso in cui non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel piano di sviluppo universitario;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'art. 116 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 117 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 118 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline, ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - I semestre:

AREA A. *Propedeutica* (crediti: 6.0).

Obiettivo: Apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
- fisica medica;
- statistica medica;
- informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
- chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:
infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

1° Anno - II semestre:

AREA B. *Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche* (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
clinica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:
infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

2° Anno:

AREA C. *Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing* (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:
patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:
farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:
infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:
igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:
infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

3° Anno - Indirizzo in assistenza generale:

AREA D. *Infermieristica speciale* (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:
medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:
terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:
infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:
infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - Indirizzo in assistenza generale pediatrica:

AREA E. *Infermieristica speciale pediatrica* (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:
pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:
perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:
infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:
infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - Indirizzo di assistenza generale ostetrica:

AREA F. *Infermieristica speciale ostetrica* (crediti 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:
fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:
patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:
infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:
psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:
infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 119 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini e alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciacun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 26 maggio 1995

Il rettore

95A3418

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 18 maggio 1995, n. 54.

Schema di domanda da presentare da parte dei soggetti aspiranti al contributo a carico del «Fondo per lo sviluppo», secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773.

Ai fini dell'ammissione al contributo a carico del «Fondo per lo sviluppo» istituito dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, le società anche consortili, i soggetti pubblici e gli enti previsti dal comma 3 del predetto art. 1-*ter* possono presentare i programmi relativi alle finalità espresse dalla legge e riguardanti le aree territoriali previste dall'art. 1 della legge n. 236/1993 (obiettivo 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, così come modificato dal successivo regolamento CEE n. 2081/93) e dal decreto ministeriale 14 marzo 1995, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

I programmi ammissibili al contributo del Fondo per lo sviluppo devono riguardare in via prioritaria gli interventi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994 e devono essere predisposti secondo lo schema allegato alla presente circolare (allegato *A*).

Come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, in sede di prima attuazione sono ammessi all'istruttoria per accedere al contributo a carico del Fondo per lo sviluppo per gli anni 1993-1994 i programmi presentati entro venti giorni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione VII, che ne curerà il tempestivo inoltro alla apposita struttura tecnica per l'esame e l'istruttoria degli stessi.

Per le successive annualità (1995-1996-1997) il termine per la presentazione dei programmi è fissato al 31 ottobre 1995.

Il Ministro: TREU

Allegato A

Schema-tipo di domanda di ammissione al contributo del FONDO PER LO SVILUPPO. art 1 ter legge n. 236/93

Roma.li ....
(data di presentazione)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione Generale per l'Impiego.
Div.VII – Via ...Flavia..n... 6
00100 ROMA

Il/la sottoscritta società ente amministrazione...avente sede legale in ....intendendo realizzare il programma di sviluppo di cui all'allegata scheda

CHIEDE

di essere ammesso/a alle agevolazioni previste all'art.1 ter del Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 148 coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993 n. 236. recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione".

A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione di cui all'art.2 del Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri recante "Criteri e modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo".

Il legale rappresentante del/la società/ente/amministrazione

....

Schema-tipo di formulazione del
PROGRAMMA DI SVILUPPO NELL'AREA DI ....
DA AMMETTERE AL CONTRIBUTO DEL
FONDO PER LO SVILUPPO

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. SOGGETTO PROMOTORE E RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Se trattasi di società, specificare:
costituzione in data...............,
eventualmente a seguito di protocollo di intesa sottoscritto in data......................,
tra:..

Inoltre precisare se detto soggetto è abilitato, o possiede i requisiti per essere abilitato ad accedere ai cofinanziamenti comunitari nell'ambito di un organismo intermediario responsabile dell'attuazione di una sovvenzione globale nell'area oggetto del programma.

2. DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO:

....
....

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

Regione...............................Provincia................................Comune/i...............................

4. CARATTERISTICHE DELL'AREA DI INTERVENTO:

- area individuata ai sensi dell'obiettivo 1 dell'U.E. ☐
- area individuata ai sensi dell'obiettivo 2 dell'U.E. ☐
- area di crisi siderurgica. di cui alla legge n.181/89 ☐
- area riconosciuta. con D.M. del14.3.95 di rilevante equilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro. ☐
- **aree interessate da interventi alluvionali di cui al D.L. n.547/94 coordinato con la legge di conversione n. 644/94.** ☐

5. TIPOLOGIE DI ATTIVITA' PROPOSTE

a) reindustrializzazione e realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali ☐
b) ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo esistente ☐
b1) di cui per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali ☐
c) interventi di promozione e sostegno di iniziative industriali ☐
d) interventi di adeguamento infrastrutturale dell'area ☐
e) acquisizione di aree dismesse. loro eventuale bonifica e recupero funzionale ☐

6. IMPORTO DEL PROGRAMMA PROPOSTO

....mln.di lire

7. CONTRIBUTO RICHIESTO SUL FONDO PER LO SVILUPPO

....mln.di lire ....%

8. ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO REGIONALI, NAZIONALI, COMUNITARIE

Indicare i soggetti che si intendono attivare o già attivati (ed allora specificare se si tratta di richieste inoltrate oppure di finanziamenti già erogati o deliberati. In entrambi i casi evidenziare gli estremi dell'atto rispettivamente di richiesta o di finanziamento).

FONTI	IMPORTI (mln.di lire)	%	ESTREMI DELL'ATTO
....	....	....	....
	....	....	....
....	....	....	....

9. FINANZIAMENTI PRIVATI

Mezzi propri, capitale di prestito ecc....., che si intendono attivare o già attivati (specificando gli estremi dei documenti di richiesta o di risposta).

......................mln di lire ....%

10. ALTRI APPORTI

Conferimenti di aree, di attrezzature, ecc.. da attivare o già attivati.

11. TEMPI PREVISTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
(in anni e in mesi)

12. VALUTAZIONE DEI RIFLESSI OCCUPAZIONALI DEL PROGRAMMA

....

....

a) occupazione diretta nella fase di cantiere (espressa in equivalente anni/uomo)

b) occupazione diretta media annua nella fase a regime (unità)
....

di cui ....(unità) derivanti dal reimpiego degli addetti espulsi dai processi produttivi dell'area

c) occupazione indotta a regime (unità)
....

d) tipologia di assunzioni previste

- rapporti di lavoro a tempo indeterminato (unità)
- rapporti di lavoro a tempo determinato (unità)
- rapporti di lavoro a tempo parziale (unità)
- contratti di formazione lavoro (unità)
- altre tipologie (unità)

Notizie integrative:

13. RAPPORTO CAPITALE INVESTITO PER ADDETTO

a) con riferimento all'occupazione di cantiere

b) con riferimento all'occupazione diretta a regime

c) con riferimento all'occupazione totale (diretta e indotta) a regime

14. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA

- Cartine dell'area di intervento;
- Stralcio dello strumento urbanistico relativo all'area;
- Analisi socio-economica dell'area;
- Atto di costituzione e statuto della società;
- Protocollo di intesa eventualmente sottoscritto:
- Proposta di sovvenzione globale presentata ed accolta dall'amministrazione di settore o di territorio interessata:
- ....
-
-
-
- ....;

B. CONTENUTI DEL PROGRAMMA ED ISTRUZIONI PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

1. AREA DI INTERVENTO

Specificare il territorio interessato dal Programma di sviluppo, indicando i comuni ricadenti in esso o, nel caso di area circoscritta in un ambito comunale, precisandone le principali linee di confine.

Descrivere i requisiti posseduti dall'area in questione, che ne giustifichino il ricorso al Fondo per lo sviluppo ai sensi dell'art.1 ter della legge n. 236/93, con indicazione dei motivi che ne giustifichino la priorità d'intervento.

In apposite cartine allegate, in scale adeguate per una chiara visualizzazione, evidenziare l'area di intervento in ambito comunale o intercomunale e regionale.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO: potenzialità, vincoli e prospettive concrete di sviluppo individuate.

Illustrare il contesto di crisi territoriale e/o settoriale, secondo quanto definito all'art. 1 comma 1 bis della legge 236/93, dell'area in cui si interviene e la strategia di sviluppo in cui si colloca il programma oggetto della presente domanda.

2.1 Le caratteristiche socio-economiche dell'area

Fornire un'analisi che contenga: i dati socio-economici, in particolare gli indicatori statistici di disoccupazione (iscritti nelle liste di collocamento, numero di lavoratori equivalente alle ore di CIG, numero dei lavoratori in lista di mobilità, rapportati alla popolazione residente in età di lavoro), la struttura industriale, gli altri comparti produttivi, i nodi infrastrutturali e gli altri fattori incidenti sull'attività produttiva, i potenziali punti di forza relativamente all'attrattività dell'area.

2.2 Le strategie di intervento

Descrivere il quadro di riferimento programmatico e normativo, evidenziando la coerenza del Programma proposto con altri eventuali interventi, previsti per l'area sotto la responsabilità di altri soggetti, nell'ambito di una strategia complessiva di sviluppo.
Specificare i soggetti che intevengono nell'attuazione del Programma di sviluppo (Stato, U.E., Regione, Provincia/e, Comune/i, altri soggetti istituzionali,imprese pubbliche, operatori privati), anche con riferimento all'apporto di risorse finanziarie, delle quali il Fondo per lo sviluppo cóstituisce una base di partenza per l'aggregazione delle altre risorse ed uno stimolo per la concentrazione di altri interventi nell'area.

2.3 Le linee progettuali del Programma

Descrivere le linee di indirizzo generale e le azioni puntuali da prevedere per il superamento delle situazioni di crisi e per la creazione di condizioni che favoriscano la nascita e la crescita d'impresa, attraverso l'integrazione di settori (ambientale, ricerca, formazione, fiscale, finanziario, ecc.), nonché le politiche attive del lavoro da attuare e loro gestione (riqualificazione e formazione professionale, lavori socialmente utili ecc..).

Definire, mediante la compilazione della tabella 1, gli obiettivi occupazionali direttamente e indirettamente raggiungibili, indicando il numero di addetti in CIG o in mobilità di cui si prevede il reimpiego, nonché l'occupazione aggiuntiva prevista.

Allegare il piano di finanziamento del Programma, specificando i soggetti responsabili per l'attuazione, i gradi di priorità delle iniziative costituenti il Programma e la distribuzione temporale dei relativi investimenti.

Elencare le autorizzazioni necessarie occorrenti per l'attuazione degli interventi e per l'avvio delle attività produttive, indicando quelle già richieste e quelle già ottenute.

3. SOGGETTO PROMOTORE DEL PROGRAMMA, NONCHE' RESPONSABILE DELLA SUA ATTUAZIONE.

Premesso che detto soggetto svolge in generale una funzione di assistenza tecnica, di valutazione e selezione delle iniziative imprenditoriali ammissibili al finanziamento, previa istruttoria tecnico-economico-finanziaria, di erogazione dei finanziamenti concessi a fronte di controlli sull'avanzamento dei lavori, di monitoraggio in itinere ed ex-post delle attività agevolate, indicare la natura del soggetto che può essere:

- una società, anche consortile;
- un soggetto pubblico;
- una societa o ente di cui all'art. 1 ter comma 3 ex legge 236/93.

Nel 1° e nel 3° caso, oltre all'esatta denominazione della società, occorre fornire le seguenti informazioni ed allegare le opportune documentazioni nelle forme previste per legge:

- atto di costituzione;
- statuto, attività, ubicazione (sede, filiali o rappresentanze nella regione);
- capitale sociale ;
- composizione societaria;
- composizione del consiglio di amministrazione o dell'organo decisionale;
- documentazione e garanzie di solvibilità (bilanci degli ultimi due anni del soggetto responsabile o dei soci di controllo e disponibilità al rilascio di garanzia fidejussoria
  assicurativa sull'importo dei contributi finanziari che saranno erogati dal Fondo per lo sviluppo);
- strutture operative per la gestione del programma di sviluppo;
- eventuali affidamenti abilitanti il soggetto proponente al cofinanziamento del programma da parte della U.E. mediante l'attivazione di sovvenzione globale.

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' CONTENUTE NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DA AMMETTERE AL CONTRIBUTO DEL FONDO.

Descrivere puntualmente e con il supporto di elaborati da allegare alla presente domanda, le attività del Programma che beneficiano direttamente del contributo del Fondo per lo sviluppo, ad eccezione di quelle che necessitano, per essere analiticamente individuate, di una preventiva procedura di valutazione e selezione. La loro definizione è rimandata al momento della presentazione di stralci esecutivi necessari per l'erogazione di anticipazioni o del saldo secondo quanto previsto all'art.4 comma 3 del citato D.P.C.M.

Gli elaborati, utili alla definizione della configurazione delle citate attività sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario debbono consentire:
a) la definizione delle fasi promozionale e realizzativa degli interventi, nonchè della fase organizzativa delle attività imprenditoriali;
b) la verifica delle voci di spesa preventivate.

4.1 Obiettivi, contenuti e risultati attesi

Descrivere gli obiettivi e i contenuti delle attività da finanziare con il Fondo in relazione a quelli, più generali, del relativo Programma di sviluppo.

Fornire una valutazione degli effetti della realizzazione di dette attività in termini quantitativi e qualitativi, in particolare degli effetti occupazionali direttamente e indirettamente raggiungibili, con indicazione del numero di addetti in CIG o in mobilità di cui si prevede il reimpiego e dell'occupazione aggiuntiva prevista.

Definire il calendario di esecuzione della citate attività.

4.2 Attività specifiche

Articolare l'insieme delle attività da finanziare per categorie di intervento (misure), che possono essere sia tecniche (attività di ricerca e studi; finanziamento di iniziative industriali e imprenditoriali; contributi alla realizzazione di infrastrutture; attività di assistenza tecnica e di tutoraggio, ecc.) che organizzativo-amministrative (funzionamento della struttura societaria, se appositamente costituita per la gestione del programma, del soggetto proponente e relative spese generali; attività di informazione e di pubblicità; attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo nelle fasi di realizzazione e di avvio delle iniziative previste, ecc.). Al riguardo compilare la tabella 2.

Per ciascuna categoria d'intervento specificare in appositi sottoparagrafi: oggetto. attività ed adempimenti connessi. risorse professionali impegnate. proiezione finanziaria.

Nell'oggetto della categoria d'intervento delineare le finalità. le modalità ed i tempi di attuazione. precisando la presuntiva data di avvio. derivante anche da condizionamenti con altri interventi da realizzare pregiudizialmente.

La proiezione finanziaria deve contenere: i costi preventivati. gli apporti di risorse previsti e/o richiesti su altre fonti finanziarie regionali, nazionali e comunitarie. le partecipazioni finanziarie private e gli altri apporti da parte di soggetti privati e pubblici. nonchè i residui fabbisogni finanziari richiesti a valere sul Fondo per lo sviluppo.

Inoltre. per gli interventi riguardanti attività imprenditoriali, descrivere:

a) le modalità per le istruttorie tecnico-finanziarie. i criteri di selezione dei progetti e le percentuali di aiuto che il soggetto responsabile del Programma adotterà in conformità alle normative applicabili nazionali e comunitarie;
b) i meccanismi finanziari per i pagamenti ai beneficiari. il ritmo degli impegni e dei pagamenti (anticipi. saldi). le modalità di controllo finanziario e di sorveglianza.

4.3 Quadro finanziario

Definire. in apposite tabelle che qui si allegano. il piano finanziario delle attività da ammettere al contributo del Fondo per lo sviluppo (massimo 4 anni), articolato in base agli anni ed al tipo di misura. ed espresso in termini di risorse impiegabili da parte di ciascun soggetto interessato al finanziamento delle suddette attività.

Tale piano dovrà essere coerente con quello delineato al paragrafo 2.3, più generale in quanto relativo all'intero Programma.

Si fa presente che -in base a quanto previsto al comma 3 art.3 ed al comma 1 art.6 del D.P.C.M. relativo a "Criteri e modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo" l'abilitazione a ricorrere allo strumento della Sovvenzione globale costituisce titolo di priorità di ammissione al contributo del Fondo per lo sviluppo". Pertanto si dovranno specificare le risorse comunitarie attivate o da attivare, in particolare attraverso lo strumento della Sovvenzione globale, a valere sulle disponibilità dei nuovi Quadri comunitari di sostegno.

TABELLA 1

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
PRIMA E DOPO LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Indicatori	Alla data di approvazione	Alla data di ultimazione	Differenza
Popolazione in età attiva			
Occupati nell'industria			
Iscritti al collocamento			
Lavoratori in mobilità			
Lavoratori in CIGS			
Rapporto percentuale tra iscritti al collocamento e popolazione in età attiva			
Rapporto percentuale tra lavoratori in mobilità e occupati nell'industria			
Rapporto percentuale tra lavoratori in CIGS e occupati nell'industria			

TABELLA 2 ATTIVITA' AMMISSIBILI CONTENUTE NEL PROGRAMMA

MISURA	INVESTIMENTO TOTALE	CONTRIBUTO RICHIESTO	TASSO DI CONTRIBUZIONE
a) Attività di ricerca, studi di fattibilità e programmazione.			
b) Attività di promozione, di informazione e pubblicità.			
c) Attività di valutazione e di istruttoria tecnico-economica per la selezione delle iniziative industriali ed imprenditoriali.			
d) Attività di assistenza tecnico-amministrativa e di tutoraggio.			
e) Iniziative imprenditoriali.			
f) Servizi comuni alle imprese.			
g) Opere ed infrastrutture di supporto nell'area di intervento: acquisizione aree dismesse			
h) Attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo in in fase di attuazione nel Programma di sviluppo			
i) Costi di gestione del soggetto convenzionato, ivi compresi gli oneri fiscali della convenzione ed i costi finanziari ausiliari			

N.B.: I costi di gestione di cui alla voce i) sono ammissibili nella misura massima *del 50% delle spese sostenute e documentabili, e per un periodo massimo di tre anni*

TABELLA 5

PIANO DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA DA AMMETTERE
AL CONTRIBUTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO
RIPARTIZIONE PER MISURA

MILIONI DI LIRE
(A PREZZI 199)

MISURE	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA											FINANZIAMENTI PRIVATI	PRESTITI CECA-BEI
		TOTALE	SOVVENZIONI COMUNITARIE					AMMINISTRAZIONI NAZIONALI				FONDO SVILUPPO		
			TOTALE	FESR	FSE	FEAOG	ALTRI	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRI			
	1=2+13+14	2=3+8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N.														
TOTALE														

TABELLA 4

PIANO DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA DA AMMETTERE
AL CONTRIBUTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO
RIPARTIZIONE PER ANNO

MILIONI DI LIRE
(A PREZZI 199)

ANNI	INVESTIMENTI	AIUTI PUBBLICI												FINANZIAMENTI PRIVATI	PRESTITI CECA-BEI
		TOTALE	SOVVENZIONI COMUNITARIE					AMMINISTRAZIONI NAZIONALI				FONDO SVILUPPO		
			TOTALE	FESR	FSE	FEAOG	ALTRI	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRI			
	1=2+13+14	2=3+8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1995														
1996														
1997														
1998														
TOTALE														

TABELLA 5

PIANO DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA DA AMMETTERE
AL CONTRIBUTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO
RIPARTIZIONE PER ANNO E PER MISURA

MILIONI DI LIRE (A PREZZI 199..)

MISURE	ANNI	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA												FINANZIAMENTI PRIVATI	PRESTITI CECA-BEI
			TOTALE	SOVVENZIONI COMUNITARIE					AMMINISTRAZIONI NAZIONALI							
				TOTALE	FESR	FSE	FEAOG	ALTRI	TOTALE	STATO	REGIONE	ALTRI	FONDO SVILUPPO			
		1=2+13+14	2=3+8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1.	1995															
	1996															
	1997															
	1998															
	TOT.															
2.	1995															
	1996															
	1997															
	1998															
	TOT.															
N.	1995															
	1996															
	1997															
	1998															
	TOT.															
TOTALE																

95A3420

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 12 maggio 1995, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) ispettore capo della Polizia di Stato Luigino Marongiu;

2) assistente capo della Polizia di Stato Ignazio Vincenzo Carta;

3) assistente capo della Polizia di Stato Marco Lilliu;

4) assistente capo della Polizia di Stato Gian Carlo Lampis.

«Accorso, insieme ad altri colleghi, per partecipare alle difficoltose ricerche di un escursionista persosi sulle montagne riusciva, dopo estenuanti tentativi, a rinvenirlo in un dirupo ed a trarlo in salvo». — 24 settembre 1994 - Oliena (Nuoro);

5) vice ispettore della Polizia di Stato Angelo Marino;

6) vice sovrintendente della Polizia di Stato Pier Guido Bordin;

7) agente scelto della Polizia di Stato Aldo Persic.

«Componente l'equipaggio di una pattuglia, tentava di dissuadere dal gesto inconsulto un uomo in procinto di gettarsi dalla Mole Antonelliana riuscendo poi, insieme ad altri animosi, a trattenere fino all'arrivo dei vigili del fuoco lo sventurato ed il collega che lo aveva raggiunto ed afferrato». — 15 dicembre 1994 - Torino.

95A3430

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1995, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Alla memoria dell'agente della Polizia di Stato Massimiliano Rodolfo Turazza:

«Libero dal servizio, accortosi di un individuo sospetto che occultava una borsa nei cespugli, lo affrontava impugnando l'arma in dotazione ma, raggiunto da colpi esplosigli contro dal malvivente, perdeva la giovane vita. Splendido esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, spinti sino all'estremo sacrificio». — 19 ottobre 1994 - Fumane (Verona).

Al sig. Martin Andrew Peckett:

«Con generoso slancio e non comune ardimento, si lanciava col paracadute per trarre in salvo un compagno che precipitava nel vuoto privo di sensi. Afferratolo, non senza difficoltà, riusciva ad aprire il paracadute del malcapitato, salvandolo così da sicura morte. Splendido esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche». — 11 agosto 1993 - Vichy (Francia).

Alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Silvano Franzolin:

«Nel corso di un servizio di scorta, veniva raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco esplosigli contro da alcuni malfattori, al fine di uccidere il detenuto tradotto. Sebbene gravemente ferito, fuoriusciva dall'auto impugnando l'arma in dotazione per affrontare gli aggressori ma, colpito a morte, si accasciava al suolo. Splendido esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, spinti sino all'estremo sacrificio». — Palermo - 16 giugno 1982.

Alla memoria del carabiniere Luigi Di Barca:

«Nel corso di un servizio di scorta, veniva raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco esplosigli contro da alcuni malfattori, al fine di uccidere il detenuto tradotto. Sebbene gravemente ferito, impugnava l'arma in dotazione per affrontare gli aggressori ma, colpito a morte, si accasciava sul sedile. Splendido esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, spinti sino all'estremo sacrificio». — Palermo - 16 giugno 1982.

Alla memoria del carabiniere Salvatore Raiti:

«Nel corso di un servizio di scorta, veniva raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco esplosigli contro da alcuni malfattori, al fine di uccidere il detenuto tradotto. Sebbene gravemente ferito, impugnava l'arma in dotazione per affrontare gli aggressori ma, colpito a morte, si accasciava sul sedile. Splendido esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, spinti sino all'estremo sacrificio». — Palermo - 16 giugno 1982.

Alla memoria del sig. Giuseppe Di Lavore:

«Nel corso di un servizio di scorta, veniva raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco esplosigli contro da alcuni malfattori, al fine di uccidere il detenuto tradotto. Sebbene gravemente ferito tentava, con abile manovra di guida, di allontanare gli occupanti della sua vettura dal luogo dell'agguato ma, colpito a morte, si accasciava sul volante. Splendido esempio di sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, spinti sino all'estremo sacrificio». — Palermo - 16 giugno 1982.

Alla memoria dell'assistente della Polizia di Stato Giuseppe Carretta:

«Nel corso di un servizio di pattuglia, mentre si apprestava al controllo degli occupanti di un'autovettura in sosta, veniva aggredito da un gruppo di terroristi che, dopo averlo immobilizzato, lo ferivano mortalmente. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere, spinti sino all'estremo sacrificio». — Roma - 8 giugno 1982.

Alla memoria dell'assistente della Polizia di Stato Franco Sammarco:

«Nel corso di un servizio di pattuglia, mentre si apprestava al controllo degli occupanti di un'autovettura in sosta, veniva aggredito da un gruppo di terroristi che, dopo averlo immobilizzato, lo uccidevano con un colpo alla nuca. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere, spinti sino all'estremo sacrificio». — Roma - 8 giugno 1982.

Alla memoria del sig. Salvatore Riga:

«Accortosi che una persona invalida attraversava incautamente i binari senza avvedersi del treno in arrivo, interveniva con tempestività in suo aiuto, riuscendo a trarla in salvo. Nel generoso gesto, però, perdeva la giovane vita, sbattendo violentemente il capo sul selciato. Splendido esempio di sprezzo del pericolo ed elette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio». — Vibo Valentia (Catanzaro) - 25 novembre 1994.

Alla memoria del sig. Antonino Butera:

«Direttore di un cantiere adibito alla costruzione di un tratto stradale, respingeva con rigorosa coerenza le continue pressioni rivoltegli al fine di falsificare fatture sulle forniture di materiale edile ai danni della pubblica amministrazione, rimanendo vittima di un vile agguato perpetrato dall'autore delle illecite richieste». — Aragona (Agrigento) - 28 maggio 1994.

Alla memoria del sig. Livio Taricco:

«Con generoso slancio si adoperava a trarre in salvo un uomo rimasto intrappolato nell'auto sommersa dalle acque di un fiume in piena. Nel tentativo poi di agganciare al proprio trattore anche l'automobile, cadeva in acqua e veniva travolto dalla corrente. Nobile esempio di non comune ardimento ed umana solidarietà». — Narzole (Cuneo) - 5 novembre 1994.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1995, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

All'assistente della Polizia di Stato Carlo Bianco:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle vorticose acque di un fiume in soccorso di un uomo, labile di mente, in procinto di annegare riuscendo, nonostante la forte corrente e le rapide, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo». — 17 giugno 1993 - Cividale del Friuli (Udine).

All'appuntato dei carabinieri Biagio Vernillo:

«Libero dal servizio, affrontava un uomo che, colto da raptus omicida durante un violento dissidio con il padre, si armava di pistola con l'intento di usarla contro il genitore. Sebbene ferito da un colpo partito dall'arma, continuava a contrastare il giovane, impedendogli ogni possibile ulteriore atto inconsulto. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere». — 17 agosto 1994 - S. Martino Valle Caudina (Avellino).

Al vice sovrintendente della Polizia di Stato Michele Ricci:

«Componente di una pattuglia della Polizia stradale, accortosi che due automobilisti discutevano animatamente sul luogo di un incidente, senza avvedersi di un'autovettura che sopraggiungeva ad alta velocità, accorreva prontamente sospingendoli da una lato della carreggiata, ma veniva a sua volta travolto dall'auto, rimanendo gravemente ferito. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere». — 3 febbraio 1994 - s.s. 16 Foggia-Cerignola km 690.

Al vice sovrintendente della Polizia di Stato Lorenzo Francesco Marra:

«Libero dal servizio, si calava in un pozzo in soccorso di un uomo che vi si era impiccato e, sorreggendosi con una mano ad un'asse di ferro, riusciva ad afferrare lo sventurato ed a trarlo in salvo all'esterno, rianimandolo poi con un massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere». — 14 ottobre 1993 - Corato (Bari).

All'appuntato dei carabinieri Silvio Sgruna:

«Libero dal servizio, con esemplare coraggio e generoso altruismo si addentrava in un'abitazione invasa dalle fiamme e dal fumo, in soccorso di una donna e dei suoi figli rimastivi intrappolati, riuscendo a raggiungere i malcapitati ed a trarli in salvo all'esterno». — 7 aprile 1994 - Santa Teresa di Riva (Messina).

Al brigadiere della Guardia di finanza Massimiliano Mocci:

«Componente una pattuglia della Guardia di finanza, interveniva in soccorso di alcune persone rimaste coinvolte in un incidente stradale riuscendo, dopo reiterati tentativi, ad estrarre una di esse dalle lamiere dell'auto in fiamme». — 17 luglio 1994 - Strada 24 Oulx (Torino).

Al brigadiere della Guardia di finanza Lorenzo Salvo:

«Componente una pattuglia della Guardia di finanza, interveniva in soccorso di alcune persone rimaste coinvolte in un incidente stradale riuscendo, dopo reiterati tentativi, ad estrarre una di esse dalle lamiere dell'auto in fiamme». — 17 luglio 1994 - Strada 24 Oulx (Torino).

Al finanziere scelto della Guardia di finanza Pier Mario Melis:

«Componente una pattuglia della Guardia di finanza, interveniva in soccorso di alcune persone rimaste coinvolte in un incidente stradale riuscendo, dopo reiterati tentativi, ad estrarre una di esse dalle lamiere dell'auto in fiamme». — 17 luglio 1994 - Strada 24 Oulx (Torino).

Al brigadiere dei carabinieri Pasquale Tumminaro:

«Con grande coraggio e generoso altruismo si arrampicava su una grondaia per raggiungere un appartamento invaso dalle fiamme e dal fumo, riuscendo a trarre in salvo, attraverso i tetti, una anziana donna, ormai esanime, rimastavi intrappolata». — 22 giugno 1993 - Ciminna (Palermo).

All'appuntato dei carabinieri Salvatore Zito:

«Preso in ostaggio nel corso di una rapina, dopo una violenta colluttazione con uno dei malviventi riusciva a divincolarsi, sebbene ferito al volto da una lama. Raggiunto ad entrambe le gambe dai colpi esplosigli contro da uno dei complici, non esitava ad inseguirlo e, benché disarmato, lo immobilizzava sino all'arrivo delle Forze dell'ordine». — 29 novembre 1993 - Roma.

Al sig. Rodolfo Capone:

«Con pronta determinazione si tuffava, insieme ad altro animoso, nelle gelide acque di un lago traendo in salvo una bambina, ormai priva di sensi, che vi era caduta a seguito dell'improvvisa rottura dello strato di ghiaccio. Nobile esempio di grande generosità ed alte virtù civiche». — 20 febbraio 1994 - Malles Venosta (Bolzano).

Al sig. Paul Thoni:

«Con pronta determinazione si tuffava, insieme ad altro animoso, nelle gelide acque di un lago traendo in salvo una bambina, ormai priva di sensi, che vi era caduta a seguito dell'improvvisa rottura dello strato di ghiaccio. Nobile esempio di grande generosità ed alte virtù civiche». — 20 febbraio 1994 - Malles Venosta (Bolzano).

Al sig. Michele Maggio:

«Incurante della propria incolumità, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di una donna in procinto di annegare nelle acque agitate. Nobile esempio di grande generosità ed alte virtù civiche». — 19 agosto 1993 - Torre a Mare (Bari).

Al sig. Giuseppe Rossetti:

«Con non comune coraggio e incurante della propria incolumità si tuffava, insieme ad altri animosi, nella acque del mare in burrasca riuscendo, dopo reiterati sforzi, a trarre in salvo una ragazza in procinto di annegare. Nobile esempio di grande generosità ed alte virtù civiche». — 1° agosto 1993 - Chioggia (Venezia).

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1995, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Al sig. Giannino Tiozzo:

«Con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, si tuffava, insieme ad altri animosi, nelle acque del mare in burrasca per trarre in salvo una giovane in procinto di annegare». — 1° agosto 1993 - Chioggia (Venezia).

Al sig. Maurizio De Franceschi:

«Con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, si tuffava, insieme ad altri animosi, nelle acque del mare in burrasca per trarre in salvo una giovane in procinto di annegare». — 1° agosto 1993 - Chioggia (Venezia).

Al sig. Gabriele Bullo:

«Con generoso slancio e incurante del grave rischio personale, si tuffava, insieme ad altri animosi, nelle acque del mare in burrasca per trarre in salvo una giovane in procinto di annegare». — 1° agosto 1993 - Chioggia (Venezia).

Al sig. Salvatore Taibi:

«Con generoso altruismo ed incurante della propria incolumità, si tuffava nelle gelide acque di un porto in soccorso di un uomo cadutovi a bordo della propria automobile, riuscendo con notevoli sforzi a trarlo in salvo». — 22 marzo 1994 - Messina.

Al sig. Francesco Perelli:

«Con pronta determinazione e grande altruismo attraversava con una canoa lo specchio d'acqua di un golfo, riuscendo a trarre in salvo una bambina che rischiava di annegare nel mare in burrasca». — 5 giugno 1994 - Bonassola (La Spezia).

Al comandante Giovanni Camedda:

«Con grande altruismo ed incurante del grave rischio personale, nonostante il mare in tempesta, non esitava a raggiungere quindici ricercatori rimasti bloccati su un'isola, riuscendo a trarli in salvo sulla sua pilotina». — 14 giugno 1993 - Isola di Maldiventre (Oristano).

All'agente della Polizia di Stato Gianluca Campailla:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava in soccorso di sette ragazzi in balia delle onde riuscendo, insieme ad un collega e ad altro animoso, a riportarli in salvo a riva». — 8 luglio 1993 - Lido di Avola (Siracusa).

All'agente scelto della Polizia di Stato Alberto Cipelli:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle acque di un lago in soccorso di una donna gettatavisi a scopo suicida riuscendo, dopo reiterati sforzi, a raggiungerla ed a trarla in salvo». — 10 luglio 1994 - Mantova.

Al vice sovrintendente della Polizia di Stato Mario Bitondi:

«Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere accorreva, insieme a due colleghi, presso un ufficio postale nel quale era stata perpetrata una rapina e, ingaggiato un conflitto a fuoco con i malfattori, riusciva a fermarli ferendoli alle gambe, permettendo così il recupero delle armi e della refurtiva». — 28 settembre 1993 - Mattinata (Foggia).

Al vice sovrintendente della Polizia di Stato Antonio Bello:

«Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere accorreva, insieme a due colleghi, presso un ufficio postale nel quale era stata perpetrata una rapina e, ingaggiato un conflitto a fuoco con i malfattori, riusciva a fermarli ferendoli alle gambe, permettendo così il recupero delle armi e della refurtiva». — 28 settembre 1993 - Mattinata (Foggia).

All'assistente capo della Polizia di Stato Donato Lapomarda:

«Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere accorreva, insieme a due colleghi, presso un ufficio postale nel quale era stata perpetrata una rapina e, ingaggiato un conflitto a fuoco con i malfattori, riusciva a fermarli ferendoli alle gambe, permettendo così il recupero delle armi e della refurtiva». — 28 settembre 1993 - Mattinata (Foggia).

Al brigadiere dei carabinieri Gabriele Passarotto:

«Addentratosi in un appartamento invaso dalle fiamme e dal fumo, con generoso altruismo e sprezzo del pericolo riusciva a trarre in salvo una donna ed i suoi figli rimastivi intrappolati, dopo aver circoscritto l'incendio con mezzi di fortuna. Rientrava poi nell'abitazione e portava all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze». — 29 luglio 1994 - Sermide (Mantova).

Al vice brigadiere della Guardia di finanza Francesco D'Andria:

«Libero dal servizio, con generoso slancio accorreva, insieme al fratello e ad un collega, sul luogo di un grave incidente stradale, in aiuto di alcune persone rimaste intrappolate tra le lamiere riuscendo, pochi istanti prima che una delle vetture esplodesse, a trarre in salvo i malcapitati». — 3 aprile 1994 - Massafra (Taranto).

Al finanziere di mare Andrea D'Antoni:

«Con generoso slancio accorreva, insieme ad un collega e ad altro animoso, sul luogo di un grave incidente stradale, in aiuto di alcune persone rimaste intrappolate tra le lamiere riuscendo, pochi istanti prima che una delle vetture esplodesse, a trarre in salvo i malcapitati». — 3 aprile 1994 - Massafra (Taranto).

Al sig. Giancarlo D'Andria:

«Con generoso slancio accorreva, insieme al fratello e ad altro animoso, sul luogo di un grave incidente stradale, in aiuto di alcune persone rimaste intrappolate tra le lamiere riuscendo, pochi istanti prima che una delle vetture esplodesse, a trarre in salvo i malcapitati». — 3 aprile 1994 - Massafra (Taranto).

Al vice sovrintendente della Polizia di Stato Luca Caprini:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava, insieme ad un collega, in soccorso di una donna che si era gettata nelle acque di un fossato a scopo suicida riuscendo, nonostante le condizioni melmose del fondo e la forte resistenza della malcapitata, a trarla in salvo». — 9 agosto 1994 - Ferrara.

All'assistente della Polizia di Stato Stefano Miari:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava, insieme ad un collega, in soccorso di una donna che si era gettata nelle acque di un fossato a scopo suicida riuscendo, nonostante le condizioni melmose del fondo e la forte resistenza della malcapitata, a trarla in salvo». — 9 agosto 1994 - Ferrara.

All'assistente capo della Polizia di Stato Giustiniano Caregnato:

«Componente l'equipaggio di una pattuglia, interveniva insieme a due colleghi in soccorso di una donna che si era gettata in un fiume a scopo suicida riuscendo, dopo reiterati sforzi, a raggiungere la malcapitata prima che il suo corpo venisse sbattuto, dalla forza della corrente, contro le griglie metalliche di una centrale elettrica, ed a trarla in salvo». — 27 aprile 1994 - Bassano del Grappa (Vicenza).

All'assistente della Polizia di Stato Pieremilio Pontarollo:

«Componente l'equipaggio di una pattuglia, interveniva insieme a due colleghi in soccorso di una donna che si era gettata in un fiume a scopo suicida riuscendo, dopo reiterati sforzi, a raggiungere la malcapitata prima che il suo corpo venisse sbattuto, dalla forza della corrente, contro le griglie metalliche di una centrale elettrica, ed a trarla in salvo». — 27 aprile 1994 - Bassano del Grappa (Vicenza).

All'assistente della Polizia di Stato Bernardino Vivian:

«Componente l'equipaggio di una pattuglia, interveniva insieme a due colleghi in soccorso di una donna che si era gettata in un fiume a scopo suicida riuscendo, dopo reiterati sforzi, a raggiungere la malcapitata prima che il suo corpo venisse sbattuto, dalla forza della corrente, contro le griglie metalliche di una centrale elettrica, ed a trarla in salvo». — 27 aprile 1994 - Bassano del Grappa (Vicenza).

All'assistente capo della Polizia di Stato Massimo Casagrande:

«Con generoso slancio, si tuffava in soccorso di un'anziana donna in procinto di annegare nelle acque di un fiume, riuscendo ad imbracarla con una corda ed a trarla in salvo a riva». — 16 marzo 1994 - Vicenza.

All'assistente della Polizia di Stato Vitantonio Recupero:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si addentrava in un'abitazione in cui una fuga di gas aveva provocato una violenta esplosione, per prestare soccorso ad alcune persone rimaste ferite, e si prodigava, in attesa dell'arrivo dei Vigili del fuoco, nello spegnimento dell'incendio sviluppatosi, scongiurando così più gravi conseguenze». — 19 aprile 1994 - Conversano (Bari).

Al brigadiere dei carabinieri Alberto La Sala:

«Con grande coraggio e generoso altruismo si sporgeva dal pilone di un ponte e, rimanendo in precario equilibrio, tratteneva per il polso una giovane donna che, in preda a crisi depressiva, si era lasciata cadere nel vuoto. Vintane la tenace resistenza fisica riusciva, poi, con l'aiuto di un subalterno, a trarla in salvo». — 13 marzo 1994 - Verona.

All'appuntato scelto della Guardia di finanza Gianfranco Rosati:

«Con generoso altruismo ed alto senso del dovere, si tuffava in soccorso di un disabile precipitato in mare a bordo della propria auto riuscendo, dopo reiterati sforzi, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo». — 22 giugno 1994 - Catania.

Al sc. np. Michele Doria:

«Con generoso altruismo ed alto senso del dovere, si tuffava in soccorso di due giovani in procinto di annegare nel mare in tempesta riuscendo, dopo reiterati tentativi, a trarli in salvo a riva». — 1° agosto 1993 - Chioggia (Venezia).

Al brigadiere della Guardia di finanza Antonio Riccio:

«Libero dal servizio, accortosi del tentativo di furto perpetrato ai danni di un'abitazione, interveniva prontamente per fermare uno dei malviventi con il quale ingaggiava una violenta collutazione. Benché ferito dalla lama di un coltello, riusciva a trattenere il malfattore, impedendogli la fuga». — 24 marzo 1994 - Ladispoli (Roma).

Al maresciallo maggiore dei carabinieri Giuseppe Puccio:

«Addentratosi, insieme ad altro militare, in un appartamento invaso dalle fiamme e dal fumo, riusciva, con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, a trarre in salvo un'anziana donna, ormai esanime ed a portare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze». — 18 febbraio 1994 -Riesi (Caltanissetta).

Al vicebrigadiere dei carabinieri Giuseppe Farinola:

«Addentratosi, insieme ad altro militare, in un appartamento invaso dalle fiamme e dal fumo, riusciva, con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, a trarre in salvo un'anziana donna, ormai esanime ed a portare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze». — 18 febbraio 1994 -Riesi (Caltanissetta).

Al vigile del fuoco Luigi Vita:

«Con generoso slancio ed alto senso del dovere, si addentrava in un edificio invaso dalle fiamme e dal fumo, in soccorso di un anziano invalido rimastovi intrappolato. Impossibilitato a trasportarlo all'esterno, si privava del suo autorespiratore per fornirlo al malcapitato e così resisteva, fino all'arrivo dei colleghi». — 30 agosto 1993 - Genova.

Al finanziere allievo sottufficiale della Guardia di finanza Fabio De Marco:

«Con generoso slancio ed alto senso del dovere, si tuffava in soccorso di un ragazzo in procinto di annegare riuscendo, dopo numerose immersioni, a raggiungerlo sul fondale ed a riportarlo a riva, ove provvedeva a rianimarlo». — 6 agosto 1994 - Cetara (Salerno).

Al finanziere scelto della Guardia di finanza Cosimo Fracella:

«Con generoso slancio ed alto senso del dovere, si tuffava in soccorso di una donna in procinto di annegare riuscendo, sebbene inesperto di salvataggio a nuoto, a trarla in salvo». — 10 ottobre 1994 - Pescara.

All'appuntato dei carabinieri in congedo Fiorenzo Zanella:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle gelide acque di un canale in soccorso di una donna precipitatavi a bordo della propria auto, riuscendo a raggiungere la malcapitata ed a trarla in salvo». — *13 gennaio 1994 - s.s. 11 Strà (Venezia).*

Al maresciallo dei carabinieri Sergio Centola:

«Comandante di stazione distaccata, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, si calava in un locale sotterraneo saturo di esalazioni di gas tossico, riuscendo a strappare a sicura morte una persona ormai esanime». — 6 giugno 1994 - Amatrice (Rieti).

Al sig. Marco Di Vittori:

«Con grande coraggio e sprezzo del pericolo, si calava in un locale sotterraneo saturo di gas tossico in soccorso di una persona ormai esanime, ma, a causa delle esalazioni, perdeva i sensi e doveva desistere dal generoso tentativo». — 6 giugno 1994 - Amatrice (Rieti).

Al sig. Maurizio Sgavicchia:

«Con grande coraggio e sprezzo del pericolo, si calava in un locale sotterraneo saturo di esalazioni di gas tossico, riuscendo a strappare a sicura morte una persona ormai esanime». — 6 giugno 1994 - Amatrice (Rieti).

All'appuntato dei carabinieri Sigfrido Maggio:

«Con grande coraggio e generoso altruismo si tuffava nelle agitate acque del mare in soccorso di un giovane che vi si era gettato per sottrarsi alla cattura riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarlo a riva, salvandolo da sicura morte».

95A3431

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1995, è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Al padre Antonio Alessi:

«Durante l'ultimo conflitto mondiale si prodigava in soccorso delle vittime dei bombardamenti e dedicava poi la sua vita al servizio dei lebbrosi e degli emarginati del Terzo Mondo, adoperandosi altresì nella realizzazione di case-famiglia, ospedali e ambulatori». — 1944-1995.

All sig.ra Amelia Barbieri:

«Sempre impegnata in attività umanitarie, trasferitasi in Ruanda, si prodigava dapprima come ostetrica volontaria e successivamente come dirigente di un orfanotrofio da lei stessa voluto e realizzato, per portare aiuto ai bambini di quel Paese martoriato dalla guerra». — 1983-1995 - Ruanda.

Alla bandiera della scuola allievi sottufficiali di Viterbo:

«In occasione di un grave sisma, intervenuta prontamente con i propri uomini nelle aree sinistrate, approntava una preziosa opera di soccorso delle popolazioni civili, operando incessantemente sin dalle prime ore per salvare vite umane rimaste sepolte dalle macerie. Con ininterrotta ed immane fatica, in condizioni metereologiche particolarmente avverse, allestiva tendopoli per i senzatetto e concorreva alla vigilanza per la prevenzione e la repressione di ogni attività di sciacallaggio, contribuendo così a dare conforto e fiducia ai cittadini, duramente colpiti negli affetti e nei beni». — Provincia di Viterbo - febbraio 1971.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1995, è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Comune di Campobasso:

«Nell'immediato dopoguerra offriva un cospicuo contributo all'opera di bonifica del territorio organizzando gruppi di rastrellatori civili di mine che, con la loro opera e l'inevitabile costo di vite umane, consentirono la prima fase della ricostruzione e della ripresa del Paese». — Campobasso - 1944-1948.

Comune di Marcellina (Roma):

«Sede di un distaccamento delle truppe tedesche in ritirata, durante l'ultimo conflitto mondiale subì violente rappresaglie da parte dell'esercito occupante che provocarono la morte di numerosi cittadini inermi». — Marcellina (Roma) - Giugno 1944.

Comune di Ronco Scrivia (Genova):

«Centro nodale delle vie di comunicazione dell'Italia settentrionale, durante l'ultimo conflitto mondiale, fu sottoposta a violenti bombardamenti che causarono la morte di molti civili e la distruzione della quasi totalità delle proprie abitazioni. Contribuì alla guerra di liberazione ospitando distaccamenti partigiani cui parteciparono numerosi suoi giovani concittadini». — Ronco Scrivia (Genova) - 1943-45.

All'operatore della polizia municipale Gelsomino Bottiglieri è conferita la medaglia di bronzo al merito civile, con la seguente motivazione:

«Con grande abnegazione ed altissimo senso civico svolgeva i propri compiti istituzionali al servizio della collettività, mettendo spesso a repentaglio la propria incolumità per proteggere i cittadini e per assicurare malviventi alla giustizia». — Campagna (Salerno) 1984-1995.

95A3437

Riconoscimento della personalità giuridica all'«Istituto suore Oblate di Maria Vergine di Fatima», in Roma

Con decreto ministeriale 29 maggio 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto all'Istituto suore Oblate di Maria Vergine di Fatima», con sede in Roma.

L'ente è stato autorizzato ad effettuare un acquisto dai signori Aurora Di Gio Battista e Benito Sassaroli, giusta atto pubblico in data 30 giugno 1989, n. 10975 di repertorio per notaio Giuseppe Felicetti. Forma oggetto dell'acquisto il fabbricato con annesso terreno sito in Genzano di Roma (Roma), via Montegiove, descritto nella perizia giurata 3-10 luglio 1992 del geometra Michele Flamia e valutato L. 550.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

L'ente, è stato, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta da Florilena Scutari, Adriana Quaglino e Adriana Vannini, con atto pubblco in data 28 febbraio 1992, n. 14891 di repertorio, per medesimo notaio Giueppe Felicetti. Forma oggetto della donazione il fabbricato con annesso terreno siti in Roma, loc. Valle della Noce «San Vittorino», descritti nella perizia giurata 3-10 luglio 1992 del geom. Michele Flamia e valutati dall'ufficio tecnico erariale di Roma L. 470.000.000 il fabbricato e L. 6.000.000 il terreno.

95A3426

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 28 aprile 1995 l'Associazione famiglie fanciulli e adulti subnormali, con sede in Roma, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Ottolina Teresa, vedova Corona con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Novara notaio in Legnano n. di rep. 70145/14677 e consistente nella somma di L. 30.000.000.

95A3428

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 2 maggio 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è autorizzata a conseguire il legato di lire 10 milioni disposto dalla sig.ra Bonifazi Anna Teresa, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Adriano Cecchi, notaio in La Spezia n. rep. 89858 e ad accettare — con beneficio d'inventario — l'eredità disposta dalla stessa sig.ra Bonifazi con testamento pubblico a rogito dott. Francesco Ceroni, notaio in La Spezia, numero di repertorio 71896 e consistente in un terzo dell'intera proprietà della *de cuius*, dedotti due legati a favore del sig. Roberto Pisani.

95A3427

Autorizzazione al presidio multizonale di prevenzione della USL n. 20 di Cagliari ad eseguire analisi chimiche di acque minerali

Con decreto ministeriale 22 maggio 1995 il presidio multizonale di prevenzione della USL n. 20 di Cagliari è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche di acque minerali.

95A3429

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per quindici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentonovanta unità, su un organico complessivo di millenovantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. U.F.I. Universal Filter Italiana, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unità di Nogarole Rocca (Verona) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentacinque unità, su un organico complessivo di centotrentasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. U.F.I. Universal Filter Italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma, con sede in Malcontenta (Venezia) e unità di Malcontenta (Venezia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantuno unità, su un organico complessivo di trecentoventi unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Urania, con sede in Bresso (Milano) e unità di Bresso (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Urania, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita, con sede in Rho (Milano) e unità di Rho (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantatre unità, su un organico complessivo di centotrentuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 21 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Vimodrone (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali a 25,12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sei unità, su un organico complessivo di centoottantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentotto unità, di cui un lavoratore part-time da venti a dieci ore medie settimanali, su un organico complessivo di quarantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cartotecnica Moderna, con sede in Perugia, e unità di Perugia per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di ventiquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cartotecnica Moderna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Commerciale «Battisti», con sede in Piacenza e unità di Piacenza per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantotto unità, su un organico complessivo di centoventi unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14538 del 30 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Commerciale «Battisti», a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Commerciale «Battisti», con sede in Piacenza e unità di Piacenza per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per quattrodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasette unità, su un organico complessivo di centodiciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Commerciale «Battisti», a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavan-Mapimpianti, con sede in Galliera Veneta (Padova) e unità di Galliera Veneta (Padova) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentottantaquattro unità, su un organico complessivo di quattrocentotre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavan-Mapimpianti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona Confezioni, con sede in San Piero in Bagno (Forlì) e unità di San Piero in Bagno (Forlì) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentuno unità, su un organico complessivo di centoquarantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona Confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 1° ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, con sede in Padova e unità di Padova per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantacinque unità, di cui undici part-time da ventiquattro a sedici ore medie settimanali, su un organico complessivo di centosettanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 18 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Iter, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, sede operativa in Lugo (Ravenna) e sede operativa in Massa Lombarda (Ravenna) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantasette unità, su un organico complessivo di cinquecentotrentadue unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 16884.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a r.l. Iter, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 26 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Aventino, con sede in Roma e sede legale e unità locali di Roma per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantatre unità, di cui quattro unità da ventiquattro a diciassette, una unità da ventotto a venti, una unità da venti a quindici tutte ore medie settimanali, con esclusione dei lavoratori in c.f.l., su un organico complessivo di sessantatre unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16823 del 24 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Aventino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport, con sede in Padova e unità di Abano Terme (Padova) e Padova per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventitre unità, su un organico complessivo di cinquantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viterie Venete, con sede in Padova e unità di Padova, Roma e Milano per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dodici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasette unità, di cui sei part-time da trenta a venti ore settimanali e sette part-time da venti a dodici ore su un organico complessivo di sessantanove unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16400 del 23 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viterie Venete, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L.A.T.I. - Lavorazioni ausiliarie tipografiche industriali, con sede in Udine e unità di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari ad undici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

Il presente atto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16526 del 13 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L.A.T.I. - Lavorazioni ausiliarie tipografiche industriali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantaquattro unità, su un organico complessivo di ottantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società cooperativa muratori e affini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 29 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa farmaceutica, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantanove unità, su un organico complessivo di novantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa farmaceutica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Profilerie trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di quaranta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Profilerie trentine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista; in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuliane RDB, con sede in Cormons (Gorizia) e unità di Cormons (Gorizia), Mortesins di Ruda (Udine), Sagrado (Gorizia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentadue unità, su un organico complessivo di centoquarantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuliane RDB, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siprem, con sede in Pesaro e unità di Pesaro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per undici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di quarantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siprem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama c/o Whirlpool S.p.a. di Cassinette (Varese), con sede in Milano e unità di Cassinette c/o Whirlpool S.p.a. (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasei unità, su un organico complessivo di duemilanovecentonove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama c/o Whirlpool S.p.a. di Cassinette (Varese), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi

prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.M.O., con sede in S. Maria di Zevio (Verona) e unità di S. Maria di Zevio (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per quindici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.M.O., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni industriali Cividac, con sede in S. Biagio di Collalta (Treviso) e unità di S. Biagio di Collalta (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasei unità, su un organico complessivo di ottantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni industriali Cividac, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 26 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilfornaciai, con sede in Castenaso (Bologna) e unità di Bologna, Napoli, Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventuno unità, su un organico complessivo di quattrocentoventotto unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16516 del 13 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilfornaciai, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnosic, con sede in Lecce e solo per la sede di Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto unità, su un organico complessivo di cinquantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnosic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmebiesse, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dodici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di ventitre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmebiesse, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zaini Luigi, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentacinque unità, di cui sedici part-time da 13.07 a 8.46 ore medie settimanali su un organico complessivo di duecentoventicinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zaini Luigi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrosider, con sede in Ospitaletto (Brescia) e unità di Ospitaletto (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantotto unità, su un organico complessivo di centosette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrosider, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & B., con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Priolo (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unità, su un organico complessivo di trentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & B., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quick Italia, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentotto unità, su un organico complessivo di sessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quick Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel industria tessile, con sede in Rivanazzano (Pavia) e unità di Buglio in Monte (Sondrio), Rivanazzano (Pavia), Rovellasca (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unità, su un organico complessivo di trecentocinquantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel industria tessile, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A3370-95A3372

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Oerlikon Contraves già Contraves italiana, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oerlikon Contraves già Contraves italiana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dall'8 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Oerlikon Contraves già Contraves italiana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentato il 19 luglio 1994 con decorrenza 8 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. F.lli Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unità di Suzzara (Mantova).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. F.lli Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unità di Suzzara (Mantova), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. F.lli Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unità di Suzzara (Mantova), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentato il 20 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 5 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa ing. Giovanni Rodio e C., con sede in Casalmaiocco (Milano) e unità di Casalmaiocco (Milano) e unità nazionali, per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta Felisi, con sede in Milano e unità di Codogno (Milano) e sede di Milano.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Felisi, con sede in Milano e unità di Codogno (Milano) e sede di Milano, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Felisi, con sede in Milano e unità di Codogno (Milano) e sede di Milano, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 settembre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 24 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Istituto biochimico italiano, con sede in Milano e unità di Aprilia (Latina) e Milano.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Istituto biochimico italiano, con sede in Milano e unità di Aprilia (Latina) e Milano, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Istituto biochimico italiano, con sede in Milano e unità di Aprilia (Latina) e Milano, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. Trau, con sede in Cascine Vica Rivoli (Torino) e unità di Cascine Vica Rivoli (Torino).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trau, con sede in Cascine Vica Rivoli (Torino) e unità di Cascine Vica Rivoli (Torino), per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1994 con decorrenza 9 maggio 1994;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trau, con sede in Cascine Vica Rivoli (Torino) e unità di Cascine Vica Rivoli (Torino), per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. Vittorio Giudice, con sede in Trecate (Novara) e unità di Trecate (Novara).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vittorio Giudice, con sede in Trecate (Novara) e unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1994 con decorrenza 9 maggio 1994;

12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vittorio Giudice, con sede in Trecate (Novara) e unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994;

13) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Co.Ge.Fa., con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Ge.Fa., con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.p.a. Publicitas, con sede in Milano e unità di Milano e Roma.

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Publicitas, con sede in Milano e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 maggio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a. Siderurgica F.lli Pasini di Alessio, con sede in Odolo (Brescia) e unità di Odolo (Brescia).

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica F.lli Pasini di Alessio, con sede in Odolo (Brescia) e unità di Odolo (Brescia), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con decorrenza 20 giugno 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica F.lli Pasini di Alessio, con sede in Odolo (Brescia) e unità di Odolo (Brescia), per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 20 dicembre 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.a.s. Tiarca di Scarpellini Orfeo & C., con sede in Bergamo e unità di Capriate San Gervasio (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Tiarca di Scarpellini Orfeo & C., con sede in Bergamo e unità di Capriate San Gervasio (Bergamo), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.p.a. Devalle Marcello, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Devalle Marcello, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Devalle Marcello, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.p.a. Revelli Metallik, con sede in Leinì (Torino) e unità di Leinì (Torino).

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Revelli Metallik, con sede in Leinì (Torino) e unità di Leinì (Torino), per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 27 giugno 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 aprile 1994 all'11 aprile 1995, della ditta S.p.a. Trinova, con sede in Vignate (Milano), div.ne Vickers Elge - Settimo Milanese (Milano) e div.ne Vickers Polymotor - Caselli (Genova).

Parere comitato tecnico del 14 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trinova, con sede in Vignate (Milano), div.ne Vickers Elge - Settimo Milanese (Milano) e div.ne Vickers Polymotor - Caselli (Genova), per il periodo dal 12 aprile 1994 all'11 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1994 con decorrenza 12 aprile 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trinova, con sede in Vignate (Milano), div.ne Vickers Elge - Settimo Milanese (Milano) e div.ne Vickers Polymotor - Caselli (Genova), per il periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 12 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 30 agosto 1993 al 28 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Saiag Industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Bruino (Torino).

Parere comitato tecnico del 18 maggio 1994 e del 7 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Saiag Industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Bruino (Torino), per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 30 agosto 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994, della ditta S.p.a. Dora acciaierie ferriere, con sede in Torino e unità di Borgone (Torino).

Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dora acciaierie ferriere, con sede in Torino e unità di Borgone (Torino), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dora acciaierie ferriere, con sede in Torino e unità di Borgone (Torino), per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 29 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. M.A.E., con sede in Offanengo (Cremona) e unità di Offanengo (Cremona).

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 28 settembre 1993 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. M.A.E., con sede in Offanengo (Cremona) e unità di Offanengo (Cremona), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 27 maggio 1993.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, della ditta S.r.l. Turati 1892, con sede in Lusernetta (Torino) e unità di Lusernetta-Bricherasio-Perosa Argentina (Torino).

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Turati 1892, con sede in Lusernetta (Torino) e unità di Lusernetta-Bricherasio-Perosa Argentina (Torino), per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con esclusione lavoratori in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Elam, con sede in Pratola Peligna (L'Aquila) e unità di Controguerra (Teramo).

Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Elam, con sede in Pratola Peligna (L'Aquila) e unità di Controguerra (Teramo), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.r.l. Istituto di vigilanza città di Brindisi, con sede in Brindisi e unità di Brindisi.

Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Istituto di vigilanza città di Brindisi, con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Istituto di vigilanza città di Brindisi, con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unità di Foggia.

Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unità di Foggia, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1994 con decorrenza 20 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Agrigel, con sede in Foggia e unità di Foggia, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 20 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unità di Sessa Aurunca (Caserta).

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo e unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ce.Mer., con sede in Sternatia (Lecce) e unità di Lecce e Brindisi, per il periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza 31 luglio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pal Strade, con sede in Sternatia (Lecce) e unità di Lecce e Brindisi, per il periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza 31 luglio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Leadri, con sede in Sternatia (Lecce) e unità di Lecce, Brindisi e Taranto, per il periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza 31 luglio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. I.Me.S. - Industrie meridionali serramenti, con sede in Noci (Bari) e unità di Noci (Bari).

Parere comitato tecnico del 1° marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.Me.S. - Industrie meridionali serramenti, con sede in Noci (Bari) e unità di Noci (Bari), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.Me.S. - Industrie meridionali serramenti, con sede in Noci (Bari) e unità di Noci (Bari), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 30 aprile 1994, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unità di S. Marco Evangelista (Caserta).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unità di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 10 agosto 1993 al 9 agosto 1994, della ditta S.p.a. Itin, con sede in Roma e unità di Corbetta (Milano), Milano e Pero (Milano).

Parere comitato tecnico del 9 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itin, con sede in Roma e unità di Corbetta (Milano), Milano e Pero (Milano), per il periodo dal 10 agosto 1993 al 9 febbraio 1994).

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 10 agosto 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itin, con sede in Roma e unità di Corbetta (Milano), Milano e Pero (Milano), per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza dal 10 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A3371

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 12 marzo 1992 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui sistemi neurologici - Tecnologie della trasduzione del segnale, a seguito del decreto ministeriale 9 luglio 1993, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1995 è affidata all'Enichem S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Caratterizzazionegenetico-molecolare dei meccanismi di trasduzione del segnale» per un importo complessivo di 13.500 milioni di lire — di cui 12.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

95A3423

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la telemedicina, a seguito della delibera ministeriale 29 aprile 1994, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1995 è affidata alla Tecnobiomedica S.p.a. - Pomezia (Roma), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sistema telematico di gestione di un reparto di cardiologia» per un importo complessivo di 15.900 milioni di lire — di cui 14.400 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1995 è affidata alla Tecnobiomedica S p.a. - Pomezia (Roma), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Monitoraggio extraospedaliero di pazienti cardiopatici ad alto rischio e di pazienti portatori di pacemaker» per un importo complessivo di 12.500 milioni di lire — di cui 11.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

95A3424

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 12 marzo 1992 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui sistemi neurologici - Tecnologie della trasduzione del segnale, a seguito del decreto ministeriale 14 maggio 1993, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1995 è affidata alla Pharmacia S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Aspetti genetici e molecolari della risposta fisiologica e patologica mediata da recettori per neurotrasmettitori» per un importo complessivo di 13.000 milioni di lire — di cui 12.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

95A3425

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 giugno 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1644,51
ECU	2163,35
Marco tedesco	1170,47
Franco francese	333,20
Lira sterlina	2629,57
Fiorino olandese	1045,93
Franco belga	56,977
Peseta spagnola	13,524
Corona danese	300,31
Lira irlandese	2679,24
Dracma greca	7,248
Escudo portoghese	11,130
Dollaro canadese	1191,67
Yen giapponese	19,519
Franco svizzero	1418,90
Scellino austriaco	166,45
Corona norvegese	263,23
Corona svedese	226,69
Marco finlandese	382,27
Dollaro australiano	1186,51

95A3465

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Vista la nota in data 20 aprile 1995, prot. DV/745, con la quale il Comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ha trasmesso un terzo elenco di interventi con istruttoria in alcuni casi con esito favorevole, in altri negativo e in altri con parere sospensivo;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Esprime

il seguente parere:

1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provveredere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

2. I comuni di cui all'allegato 2 non sono autorizzati ad utilizzare i fondi di cui trattasi per gli interventi, e relativi importi, in esso indicati.

3. Relativamente ai progetti di cui all'allegato 3 è sospesa ogni deliberazione in merito in attesa della integrazione di documentazione, dei chiarimenti che il Comitato, di cui in premessa, riterrà opportuno e necessario richiedere nonché delle valutazioni conseguenziali ai risultati degli ulteriori approfondimenti anche in attuazione a quanto contenuto nella delibera CIPE, assunta in pari data, relativa al valore massimo di riferimento per la valutazione dei costi di urbanizzazione primaria.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

ALLEGATO 1

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE
(rif. punto 1 delibera CIPE 10 maggio 1995)

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Potenza

Pescopagano:

1) completamento centro sociale - Importo L. 393.500.000 + 6.300.000 IVA;

2) completamento asilo nido - Importo L. 369.700.000 + 30.300.000 IVA.

Con la prescrizione di acquisire il parere dei VV.FF.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino

Altavilla Irpina:

1) completamento ristrutturazione scuola elementare «Padiglione A» - Importo L. 375.966.000 + 36.603.000 IVA.

Con la prescrizione che gli oneri per le ulteriori necessità a totale copertura dell'intero progetto ammontanti a L. 430.000.000, vengano reperiti sui fondi di bilancio comunale.

Moschiano:

1) sistemazione strada comunale via Marconi-via Nobile - Importo L. 278.000.000 + 22.000.000 IVA.

Ospedaletto d'Alpinolo:

1) ricostruzione scala vico 3° G.P. Torti - Importo L. 19.832.000 + 3.768.000 IVA.

Provincia di Salerno

Buccino:

1) completamento e adeguamento funzionale della scuola media statale III stralcio - Importo L. 726.350.000 + 70.250.000 IVA.

Sant'Arsenio:

1) riparazione e adeguamento antisismico scuola materna statale Importo L. 545.609.000 + 55.391.000 IVA.

Provincia di Potenza

Laurenzana:

1) completamento scuola elementare e media relativamente agli impianti termico-idrico-sanitario ed elettrico - Importo L. 400.000.000.

Con la prescrizione che gli eventuali maggiori oneri per spese generali ed IVA non inseriti nel quadro economico presentato, nonché gli oneri derivanti dal mancato aggiornamento prezzi vengano posti a carico del bilancio del comune o dell'eventuale economia derivante dal ribasso d'asta.

Satriano di Lucania:

1) adeguamento ex sede municipale per caserma carabinieri Importo L. 52.711.000 + 9.521.000 IVA.

Con la prescrizione di contenere le spese nei limiti del progetto originario con esclusione della variante riguardante la scala esterna.

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Potenza

San Chirico Raparo:

1) riparazione ed adeguamento antisismico scuola media statale «G. Paladino» - Importo L. 153.934.000 + 16.727.000 IVA.

ALLEGATO 2

INTERVENTI CON PARERE NEGATIVO
(rif. punto 2 delibera CIPE 10 maggio 1995)

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino

Moschiano:

1) lavori di sistemazione scuola materna per l'importo di L. 161.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto gli interventi previsti demolizione e rifacimento di alcuni tramezzi, riparazione agli infissi, revisione impianto di

riscaldamento, impianto di terra, presentano la caratteristica di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione privi quindi della connessione di danno da sisma.

Vallata:

1) completamento campo sportivo per l'importo di L. 80.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto non sono indicati i lavori già eseguiti e il relativo onere; i lavori da eseguire non risultano chiaramente espressi né si evince chiaramente la connessione di danno da sisma.

Provincia di Salerno

Angri:

1) sopraelevazione scuola elementare in località Fondo Rosa-Rosa per l'importo di L. 450.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto l'intervento non è connesso con il terremoto né riguarda un completamento di opera già avviata;

2) costruzione casa del custode annessa al centro fisioterapico di via Badia per l'importo di L. 40.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto la realizzazione dell'intervento non risulta connessa con danno da sisma.

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Salerno

Laurino:

1) lavori di rifacimento della copertura della scuola elementare di via Roma della frazione Villa Littorio per l'importo di L. 70.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto non esiste connessione con il sisma e nella relazione è espressamente dichiarato che trattasi di opere di manutenzione straordinaria.

ALLEGATO 3

INTERVENTI CON PARERE SOSPESO
(rif. punto 3 delibera CIPE 10 maggio 1995)

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Potenza

Bella:

1) demolizione di un comparto del centro storico (UMI 14 del P.d R.) e urbanizzazione dell'area per l'importo di L. 170.000.000;

2) completamento restauro del castello per l'importo di L. 1.506.940.000;

3) lavori di completamento della sala consiliare per l'importo di L. 500.000.000;

4) scuola media, materna e sede giudice di pace nel centro storico per l'importo di L. 1.500.000.000;

5) scuola elementare e materna in località Casalini per l'importo di L. 1.500.000.000.

Pescopagano:

1) riparazione strade interne per l'importo di L. 4.628.000.000;

2) integrazione lavori riparazione scuola media per l'importo di L. 529.000.000.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Avellino

Altavilla Irpina:

1) completamento edificio principale della scuola media statale «Gentile C. Caruso» per l'importo di L. 718.300.000.

Bagnoli Irpino:

1) completamento, riparazione e adeguamento antisismico scuola elementare e materna in via A. Frank per l'importo di L. 2.600.000.000.

Grottolella:

1) completamento dei lavori di ripristino per l'edificio scolastico del comune di Grottolella per l'importo di L. 1.350.000.000.

Moschiano:

1) lavori di costruzione del serbatoio e della rete idrica a servizio del P.d.Z. per l'importo di L. 400.000.000;

2) lavori di demolizione fabbricati e sistemazione dell'area per l'importo di L. 500.000.000.

Vallata:

1) sistemazione edificio scuola elementare per l'importo di L. 428.000.000;

2) ripristino tratto fognario in via Matteotti per l'importo di L. 33.000.000;

3) ripristino tratto fognario S. Vito-Giardini per l'importo di L. 31.000.000;

4) ripristino tratto fognario Vallone D'Annuccia per l'importo di L. 84.000.000;

5) ripristino tratto fognario corso Kennedy per l'importo di L. 22.000.000.

Provincia di Benevento

Pietrelcina:

1) ristrutturazione e consolidamento scuola elementare del capoluogo per l'importo di L. 1.050.000.000;

2) ripristino e consolidamento casa comunale per l'importo di L. 545.000.000;

3) riqualificazione area urbana - Parcheggio corso Padre Pio e strada via dell'Orto per l'importo di L. 450.000.000.

Casalduni:

1) completamento edificio scolastico elementare del capoluogo - I lotto per l'importo di L. 640.000.000.

Paolisi:

1) lavori di riparazione e adeguamento edificio scolastico - I stralcio per l'importo di L. 585.715.000.

Provincia di Salerno

Angri:

1) costruzione scuola media via Stabia-via Leonardo da Vinci - II lotto per l'importo di L. 1.120.000.000.

Sant'Arsenio:

1) riparazione e adeguamento antisismico scuola media per l'importo di L. 1.275.000.000;

2) riparazione e adeguamento antisismico palazzo municipale per l'importo di L. 910.000.000.

Tramonti:

1) completamento rete fognante per l'importo di L. 800.000.000.

Provincia di Matera

Gorgoglione:

1) lavori di ripristino scuola elementare per l'importo di L. 93.000.000;

2) opere di urbanizzazione primaria zona P.E.E.P. per l'importo di L. 130.000.000.

Provincia di Potenza

Laurenzana:

1) sistemazione strade e acquedotto rurale per l'importo di L. 43.120.000;

2) strade interne e servizi per l'importo di L. 290.000.000;

3) acquedotto comunale per l'importo di L. 200.000.000;

4) recupero e restauro I corpo convento cimitero per l'importo di L. 277.200.000.

Satriano di Lucania:

1) completamento scuola elementare per l'importo di L. 1.527.000.000.

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Salerno

Laurino:

1) lavori di adeguamento della discarica comunale località «Guardia» per l'importo di L. 80.000.000;

2) costruzione opere murarie impianto di depurazione per l'importo di L. 87.000.000;

3) costruzione della rete fognante «Passarera-Ponte S. Sebastiano» per l'importo di L. 285.000.000;

4) lavori di completamento per la ristrutturazione dello stabile adibito a caserma dei carabinieri per l'importo di L. 210.000.000.

95A3187

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 maggio 1995 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quarta cedola dell'interesse relativa al trimestre 17 febbraio 1995-16 maggio 1995 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 miliardi, nella misura del 2,30%:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

gli interessati saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerete alle ore 11 a.m. di Londra.

Il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la quinta cedola, pagabile il 17 agosto 1995, resta fissato nella misura del 2,60%.

95A3422

POLITECNICO DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

disciplina storia dell'architettura - settore scientifico-disciplinare: H12X;

disciplina analisi dei sistemi urbani e territoriali - settore scientifico-disciplinare: H14A;

disciplina progettazione urbanistica - settore scientifico-disciplinare: H14B;

disciplina semiotica - settore scientifico-disciplinare: M07E (nuovo corso di laurea in disegno industriale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, *curriculum vitae*, ecc.), al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

95A3411

Annullamento della vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di architettura da coprire mediante trasferimento.

È annullata la vacanza relativa a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano, da coprire mediante trasferimento, per i settori scientifico-disciplinari: H12X, H14A, H14B e M07E (nuovo corso di laurea in disegno industriale), pubblicata alla pagina 51 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1995.

95A3412

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del direttore della Scuola normale superiore di Pisa 15 marzo 1995 recante: «Approvazione dello statuto della Scuola». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1995).

Nel decreto direttoriale citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 43 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, dove è scritto: «... la cooperazione *intemazionale*», leggasi: «... la cooperazione *internazionale*»;

alla pag. 45, all'art. 9, secondo comma, lettera *q)*, dove è scritto: «... *concementi* le università.», leggasi: «... *concernenti* le università.»;

alla pag. 46 nella prima colonna, dove è scritto: «*Titolo II*», leggasi: «*Titolo III*»;

alla pag. 49, nella rubrica dell'art. 22, dove è scritto: «Centri di ricerca *a* laboratori», leggasi: «Centri di ricerca *e* laboratori»;

sempre alla pag. 49, all'art. 26, quarto rigo del secondo comma, dove è scritto: «... scadenza della *domande* ...», leggasi: «... scadenza della *domanda* ...»;

alla stessa pagina, all'art. 27, al terzo rigo del primo comma, dove è scritto: «... i loro *residenti*, ...», leggasi: «... i loro *presidenti* ...»;

alla pag. 52, all'art. 45, il relativo disposto deve intendersi articolato in un comma unico;

alla pag. 53, all'art. 48, il relativo disposto deve intendersi articolato in un comma unico;

alla pag. 54, nella seconda colonna, dove è scritto: «*Titolo VI*», leggasi: «*Titolo VII*».

95A3435

Comunicato relativo all'avviso dell'Università dell'Aquila recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 36, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «analisi matematica (C.L. matematica), settore scientifico disciplinare: *A024*;», leggasi: «analisi matematica (C.L. matematica), settore scientifico disciplinare: *A02A*;».

95A3434

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — **Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 8 0 9 5 *

L. 1.300